

dossier

XIX Legislatura

9 dicembre 2024

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise

Atto del Governo n. 237

Ai sensi degli articoli 1, 12 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario

Dossier n. 413



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze@camera.it – ✕ [@CD_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

Atti del Governo n. 237

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

FI0097.docx

INDICE

Premessa	3
Articolo 1, comma 1, lettera <i>a</i>) (<i>Definizioni</i>).....	9
Articolo 1, comma 1, lettera <i>b</i>) (<i>Cauzione da parte dei depositari autorizzati</i>)	10
Articolo 1, comma 1, lettera <i>c</i>), capoverso articolo 9- <i>ter</i> (<i>Soggetto obbligato accreditato</i>).....	12
Articolo 1, comma 1, lettera <i>c</i>), capoverso articolo 9- <i>quater</i> (<i>Requisiti di ammissione</i>)	14
Articolo 1, comma 1, lettera <i>c</i>), capoverso articolo 9- <i>quinqüies</i> (<i>Riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato</i>).....	16
Articolo 1, comma 1, lettera <i>c</i>), capoverso articolo 9- <i>sexies</i> (<i>Attivazione dei benefici conseguenti al riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato</i>).....	19
Articolo 1, comma 1, lettera <i>c</i>), capoverso articolo 9- <i>septies</i> (<i>Monitoraggio e revoca della qualifica di soggetto obbligato accreditato</i>)	21
Articolo 1, comma 1, lettera <i>c</i>), capoverso articolo 9- <i>octies</i> (<i>Disposizioni attuative per la qualifica di soggetto obbligato accreditato</i>)	23
Articolo 1, comma 1, lettera <i>d</i>) (<i>Prodotti sottoposti ad accisa</i>)	25
Articolo 1, comma 1, lettera <i>e</i>) (<i>Gas naturale</i>).....	28
Articolo 1, comma 1, lettera <i>f</i>), capoverso articolo 26- <i>bis</i> (<i>Rilascio dell'autorizzazione</i>).....	34
Articolo 1, comma 1, lettera <i>f</i>), capoverso articolo 26- <i>ter</i> (<i>Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa</i>)	36
Articolo 1, comma 1, lettera <i>f</i>), capoverso articolo 26- <i>quater</i> (<i>Altre disposizioni</i>)	41
Articolo 1, comma 1, lettera <i>f</i>), capoverso articolo 26- <i>quinqüies</i> (<i>Disposizioni attuative</i>)	43
Articolo 1, comma 1, lettera <i>g</i>) (<i>Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa</i>).....	44
Articolo 1, comma 1, lettera <i>h</i>), capoverso articolo 52 (<i>Accisa sull'energia elettrica: oggetto dell'imposizione</i>).....	47
Articolo 1, comma 1, lettera <i>h</i>), capoverso articolo 53 (<i>Accisa sull'energia elettrica: soggetti obbligati</i>)	51

Articolo 1, comma 1, lettera <i>h</i>), capoverso articolo 53-bis (<i>Accisa sull'energia elettrica: rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio</i>)	54
Articolo 1, comma 1, lettera <i>i</i>) (<i>Accisa sull'energia elettrica: definizione di officina elettrica</i>)	59
Articolo 1, comma 1, lettera <i>l</i>), capoverso articolo 55 (<i>Accisa sull'energia elettrica: accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa</i>)	61
Articolo 1, comma 1, lettera <i>l</i>), capoverso articolo 56 (<i>Particolari modalità di pagamento dell'accisa</i>)	67
Articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i>), capoverso articolo 56-bis (<i>Altre disposizioni</i>)	70
Articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i>), capoverso articolo 56-ter (<i>Disposizioni attuative in materia di accisa sull'energia elettrica</i>).....	73
Articolo 1, comma 1, lettera <i>n</i>) (<i>Disposizioni generali in materia di altre imposte indirette</i>).....	75
Articolo 1, comma 1, lettera <i>o</i>) (<i>Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti</i>).....	77
Articolo 1, comma 1, lettera <i>p</i>) (<i>Estensione delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo</i>)	80
Articolo 1, comma 1, lettera <i>q</i>) (<i>Estensione delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina per l'assorbimento umano senza combustione e senza inalazione,</i>).....	82
Articolo 1, comma 1, lettera <i>r</i>) (<i>Prestazione della cauzione</i>).....	83
Articolo 1, comma 1, lettera <i>s</i>) (<i>Modifiche alla tabella A allegata al TUA</i>).....	85
Articolo 2 (<i>Altre disposizioni in materia di accisa</i>).....	88
Articolo 3 (<i>Rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi</i>).....	89
Articolo 4 (<i>Durata dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti da tabacco</i>).....	92
Articolo 5 (<i>Disposizioni transitorie</i>).....	93
Articolo 6 (<i>Disposizioni di coordinamento</i>)	96
Articolo 7 (<i>Disposizioni finali</i>)	97
Articolo 8 (<i>Abrogazione</i>)	100
Articolo 9 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	101
Articolo 10 (<i>Entrata in vigore</i>)	102

Premessa

L'[atto del Governo 237](#) avente ad oggetto lo schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise, dà attuazione alle disposizioni **dell'articolo 12, dell'articolo 16 della legge delega di riforma fiscale n.111 del 2023 nonché dell'articolo 18, comma 3, lettera a) della medesima legge.**

Lo schema di decreto legislativo è **composto di 10 articoli.**

L'**articolo 1**, contiene le disposizioni di modifica del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'**articolo 2** introduce invece una modifica all'allegato I del medesimo testo unico.

Gli **articoli 3 e 4** contengono due disposizioni relative alla disciplina della rete di rivendita di tabacchi, con particolare riguardo agli esercizi autorizzati alla vendita dei prodotti da tabacco a mezzo di patentino.

Gli **articoli 5, 6 e 7** contengono rispettivamente alcune disposizioni transitorie in materia di accise relative al gas naturale, in considerazione del fatto che tale disciplina viene integralmente novellata nel testo dello schema di decreto legislativo (articolo 5), una modifica di coordinamento (articolo 6) e le disposizioni finali concernenti la data a decorrere dalla quale alcune disposizioni del decreto legislativo hanno efficacia o, per converso, alcuni provvedimenti amministrativi fondati sulla legislazione previgente cessano di avere efficacia (articolo 7).

L'**articolo 8** disciplina le abrogazioni, l'**articolo 9** contiene le disposizioni finanziarie e l'**articolo 10**, infine, disciplina l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

I principi di delega relativi alla materia delle accise nella legge n. 111 del 2023 oggetto di attuazione.

La legge di delega fiscale, n.111 del 2023, contiene riferimenti alla disciplina delle accise in diversi articoli. Lo schema di decreto legislativo attua alcuni dei principi degli articoli 12, 16 e 18.

In primo luogo con riferimento all'**articolo 12** della legge delega, che individua i principi ed i criteri direttivi **per la revisione delle disposizioni in materia di accisa e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi sono oggetto di attuazione i principi di cui alla lettera e)**, che delega il Governo a **semplificare gli adempimenti amministrativi** relativi alla **detenzione, vendita e circolazione dei prodotti alcolici** sottoposti al

regime dell'accisa, anche attraverso la **progressiva informatizzazione del sistema** dei relativi **contrassegni di Stato**, nonché della **lettera f)** che prevede che nell'esercizio della delega sia rivista la disciplina di **applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti**, sui **bitumi di petrolio** e **altri prodotti** utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all'aggiornamento della **platea dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo**, in relazione all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta di consumo.

L'**articolo 16, comma 2**, della legge delega contiene poi i principi e i criteri direttivi per la **revisione degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi**.

Tale norma dispone, in primo luogo, che i principi generali per la revisione generale degli adempimenti tributari, di cui al comma 1, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali, **non si applichino ai fini della revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi**, indicando, in secondo luogo, con riferimento a queste ultime imposte, tre principi specifici, rispetto ai quali ha formato oggetto di attuazione nel presente schema di decreto legislativo **il principio di cui alla lettera a)** che prevede di **rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa** e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e **introdurre un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei predetti tributi**, basato sull'individuazione di specifici livelli di affidabilità e solvibilità, per la concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della prestazione delle predette cauzioni.

Allo stesso modo risulta il principio di cui al **comma 2, lettera b)**, **dell'articolo 16 della legge n. 111 del 2024**, con il quale si prevede di **rivedere le procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco** e dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo o che contengono nicotina di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1 del testo unico di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), con riferimento alla durata delle autorizzazioni concernenti le rivendite di tabacchi sulla base di patentino e sui soggetti abilitati alla rivendita di prodotti da fumo succedanei dei prodotti da fumo o che contengono nicotina.

È inoltre **oggetto di attuazione la previsione dell'articolo 18, comma 3, lettera a)** della legge delega che prevede che, ai fini della revisione del sistema della riscossione dell'accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, il Governo debba **rivedere il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia**

elettrica e sul gas naturale, forniti a consumatori finali o autoconsumati, al fine di superare, in particolare, l'attuale sistema di versamento dell'imposta (che prevede il riferimento costante, ai fini del pagamento del tributo stesso, ai quantitativi consumati nell'anno precedente) e correlare i versamenti dell'accisa ai quantitativi di energia elettrica e gas naturale venduti o autoconsumati nel periodo di riferimento.

Parzialmente attuato, limitatamente a una specifica fattispecie, è infine il **principio di delega di cui alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 12**, che dispone che si proceda al **riordino** e alla **revisione delle agevolazioni** in materia di accisa sui **prodotti energetici** e sull'energia elettrica nonché alla progressiva **soppressione o rimodulazione**, nel rispetto delle disposizioni UE inerenti alle esenzioni obbligatorie in materia di accisa, di alcune delle **agevolazioni**, catalogate come **sussidi ambientalmente dannosi**, che risultano particolarmente impattanti per l'ambiente.

I principi di delega relativi alla materia delle accise che non hanno formato oggetto di attuazione.

Non hanno invece formato oggetto di attuazione nell'ambito di questo schema di decreto legislativo, il principio di delega, di cui **all'articolo 12, comma 1, lettera a)** della legge n. 111 del 2023, che prevede di **rimodulare le aliquote di accisa sui prodotti energetici e sull'energia in modo da tener conto dell'impatto ambientale di ciascun prodotto** e con l'obiettivo di contribuire alla **riduzione progressiva delle emissioni di gas climalteranti e dell'inquinamento atmosferico**, promuovendo l'utilizzo di prodotti energetici ottenuti da **biomasse** o da **altre risorse rinnovabili**.

Non risulta oggetto di attuazione quanto disposto dalla **lettera b)** del medesimo articolo che prevede che sia promossa, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di **esenzioni o riduzioni di accisa**, la produzione di **energia elettrica, di gas metano o di gas naturale o di altri gas (ottenuti da biomasse o altre risorse rinnovabili)**. Tale finalità è perseguita anche attraverso l'introduzione di meccanismi di rilascio di **titoli per la cessione** di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale **o di altri** a consumatori finali ai fini dell'applicazione dell'accisa agevolata o dell'esenzione.

Non sono infine oggetto di attuazione i principi di delega di cui alla **lettera c)**, che prevede che nell'esercizio della delega il Governo **rimoduli** la tassazione sui **prodotti energetici** impiegati per la produzione di **energia elettrica**, al fine di incentivare l'utilizzo di quelli più compatibili con l'ambiente.

Nell'Analisi d'impatto della regolamentazione con riferimento a questi specifici principi il Governo chiarisce le ragioni per le quali ha ritenuto di non attuare i citati principi di delega. Secondo quanto riportato nel citato documento, tale scelta è scaturita da considerazioni di varia natura, tra cui principalmente l'imminente adozione, da parte degli organismi unionali, della proposta di revisione della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. Tale direttiva reca, attualmente, il quadro normativo unionale della tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2021/262 che reca le disposizioni generali armonizzate in materia di accisa. La proposta di revisione della predetta direttiva 2003/96/CE prevede, in particolare, di modificare radicalmente la natura dell'accisa, che diventerebbe un tributo di natura prettamente ambientale, la cui intensità del prelievo sarebbe collegata al potere inquinante dei singoli prodotti impiegati. La medesima proposta collegherebbe anche la tassazione minima che gli Stati membri devono applicare ai singoli prodotti sottoposti, con l'energia in essi contenuta. La revisione avrebbe, conseguentemente, un impatto rilevante anche su tutte le agevolazioni in materia di accisa applicate dai singoli Stati. In tal senso, al fine di evitare sovrapposizioni normative tra le disposizioni contenute nella riforma in parola e quelle (sovraordinate, dunque imperative) che verranno prossimamente emanate in ambito unionale, non è apparsa al momento opportuna l'opzione d'intervento in relazione ai punti della legge delega sopra riportati e si è scelto di procrastinarne l'attuazione.

Le caratteristiche fondamentali delle accise e la disciplina del testo unico.

Le **accise** sono da molti anni **imposte armonizzate a livello europeo**. La relativa struttura e misura **si differenziano secondo la tipologia di prodotto colpito da imposta** (a grandi linee, le accise gravano su **alcolici, tabacchi e prodotti energetici**). Dalla natura di "imposte armonizzate" delle accise discende una disciplina complessa e stratificata, costituita da norme unionali e nazionali.

L'elemento caratteristico dell'accisa è che **per il calcolo della stessa si prende a riferimento la quantità di prodotto da sottoporre a tassazione**, e, pertanto, l'importo dell'accisa è rappresentato **da un dato monetario e non da una percentuale**.

In linea generale, si può affermare che la **struttura delle accise e gli importi minimi sono stabiliti dalle norme UE** ed è facoltà degli Stati innalzare la misura dei medesimi.

L'Agenzia delle Dogane aggiorna periodicamente le aliquote d'accisa nazionali e unionali ([qui](#) il livello delle accise relative all'Italia nell'anno 2024).

La disciplina delle accise a livello nazionale è contenuta nel relativo Testo Unico, di cui al [decreto legislativo n. 504 del 1995](#).

Si ricorda infine che con **il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 180** è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19 dicembre 2019 che, provvedendo alla modifica e alla rifusione della direttiva 2008/118/CE, contiene ora tutte le disposizioni inerenti il **regime generale delle accise**, apportando ampie modifiche al Testo Unico Accise (decreto legislativo n. 504 del 1995) che riguardano, tra l'altro: l'individuazione, per casi particolari, del

momento in cui sorge l'obbligazione tributaria e la previsione di soglie comuni relative alla perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti sottoposti ad accisa durante il loro trasporto tra più Stati membri dell'UE; la disciplina di nuove figure di soggetti obbligati (speditore e destinatario certificati); la previsione di modalità telematiche di tracciamento dei trasferimenti di prodotti immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro, al fine di esservi consegnati per scopi commerciali.

In estrema sintesi si delineano di seguito alcune **delle caratteristiche generali del regime concernente le accise disciplinate dal Capo I del titolo I del decreto legislativo n. 504 del 1995 (articoli da 1 a 19).**

L'obbligazione tributaria per i prodotti sottoposti ad accisa sorge al momento della loro fabbricazione o estrazione dal sottosuolo ovvero della loro importazione o immissione irregolare nel territorio dello Stato.

L'accisa diventa esigibile quando il prodotto viene **impresso in consumo** nel territorio dello Stato.

Si considera impresso in consumo anche il prodotto **svincolato da un regime sospensivo**, anche se irregolare, l'**ammanto di prodotti sottoposti ad accisa**, quando la quantità mancante supera i limiti consentiti o qualora il soggetto obbligato non riesca a provare, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore; quello oggetto di **fabbricazione, trasformazione o lavorazione irregolare** al di fuori di un regime sospensivo; quello importato a meno che non siano immediatamente vincolato a un regime sospensivo e quello detenuto in al di fuori da un regime sospensivo, in cui non è stata applicata l'accisa conformemente a quanto prevede il testo unico.

I soggetti passivi dell'imposta sono il **titolare del deposito fiscale** nel caso in cui l'immissione in consumo avvenga direttamente da un deposito fiscale. È altresì responsabile in solido con chiunque si sia reso garante del pagamento; il **destinatario registrato** ossia chi riceve i prodotti sottoposti ad accisa, nel rispetto le condizioni di registrazione e altre normative previste dall'articolo 8 del Testo unico; il **depositario autorizzato, lo speditore registrato, o qualsiasi altro soggetto che ha garantito il pagamento dell'accisa** o nei cui confronti si verifica l'esigibilità dell'imposta nelle ipotesi di irregolarità durante la circolazione dei prodotti in regime di sospensione d'accisa; in caso di importazione, il debitore dell'obbligazione doganale, individuato in base alla normativa doganale. In caso di ingresso irregolare, chiunque abbia partecipato all'ingresso non regolare.

Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità e qualità. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).

La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto **l'aliquota d'imposta vigente alla data di immissione in consumo.**

La **fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione** dei prodotti soggetti ad accisa ed **in regime sospensivo** sono effettuate **in regime di deposito fiscale**. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall'Amministrazione finanziaria nei limiti e alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza. Per i tabacchi lavorati, l'esercizio del deposito fiscale è subordinato all'adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il **depositario è obbligato, tra l'altro, a prestare cauzione** nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, salve le discipline più specifiche per i diversi prodotti, dalla quale può essere esonerato a determinate condizioni (sulle quali il presente schema di decreto legislativo interviene diffusamente).

Le disposizioni del Testo Unico disciplinano inoltre, lo status di alcuni soggetti che intervengono nel processo di gestione dei prodotti sottoposti ad accisa (depositario autorizzato, depositario certificato, spediteur autorizzato, spediteur certificato) la **circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa, i rimborsi ed i recuperi** dell'accisa nonché la **prescrizione del diritto all'imposta, le esenzioni, i poteri ed i controlli dell'Amministrazione finanziaria**, nonché le norme in materia di **accertamento delle violazioni**.

I **capitoli II, III e III-bis del titolo I** disciplinano alcune tipologie di prodotti sottoposti ad accisa e precisamente il **Capo II** concerne i **prodotti energetici** (articoli da 21 a 26), il **Capo III** l'**alcol e le bevande alcoliche** (articoli da 27 a 39), il **Capo III-bis** i **tabacchi lavorati** (articoli da 39-bis a 39-terdecies). Il **Capo IV** concerne **le sanzioni** (articoli da 40 a 51).

Il **TITOLO II** è dedicato alla disciplina **delle accise sull'energia elettrica** (articoli da 52 a 60).

Il **TITOLO III** disciplina infine **le altre imposte indirette** (articoli da 61 a 62-quinquies). In particolare sono sottoposti **ad imposta di consumo**:

- a) **gli oli lubrificanti, i bitumi di petrolio ed altri prodotti** (articolo 62),
- b) i **prodotti succedanei dei prodotti da fumo** (articolo 62-*quater*);
- c) i **prodotti che contengono nicotina** destinati al consumo senza combustione e senza inalazione (articolo 62-*quater*.1);
- d) i **prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco** (articolo 62-*quater*.2);
- e) i **prodotti accessori ai tabacchi da fumo** (articolo 62-*quinquies*).

Il **TITOLO IV** contiene **le disposizioni diverse e finali** (articoli da 63 a 68).

Sono presenti inoltre **all'allegato I**, l'elenco prodotti assoggettati ad imposizione con le aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico e, **alla tabella I**, **gli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta**.

Articolo 1, comma 1, lettera a) **(Definizioni)**

L'articolo 1, comma 1, **lettera a)**, modificando il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative), definisce la figura del **soggetto obbligato accreditato (SOAC)**.

In particolare vengono integrate le definizioni riportate all'articolo 1, comma 2, del citato Testo unico, inserendo dopo la lettera *f)* la lettera *f.1)* che specifica che il **SOAC è il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa**, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di **soggetto accreditato** sulla base della verifica, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del **possesso di una particolare affidabilità** nell'ambito del regime fiscale dell'accisa.

Il SOAC assuma una specifica denominazione, in relazione al settore di attività in cui opera ovvero:

1) SOAC-PE, soggetto obbligato accreditato prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il *coke*;

2) SOAC-BA, soggetto obbligato accreditato bevande alcoliche e alcole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni;

3) SOAC-T, soggetto obbligato accreditato tabacchi, per il settore dei tabacchi;

4) SOAC-GE, soggetto obbligato accreditato gas-energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell'energia elettrica.

Come riportato dal Governo nel [comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 100](#), le norme in esame sono volte a introdurre un sistema di qualificazione degli operatori per instaurare un rapporto di fiducia tra soggetto obbligato e amministrazione finanziaria. Tale sistema viene denominato SOAC e permette al soggetto qualificato di poter accedere a importanti benefici, quali l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell'imposta e la riduzione di specifici oneri amministrativi.

Articolo 1, comma 1, lettera b)
(Cauzione da parte dei depositari autorizzati)

L'articolo 1, comma 1, **lettera b)**, introduce delle modifiche nella disciplina per il calcolo dell'**ammontare minimo della cauzione** da parte dei depositari autorizzati.

La disposizione in esame, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera *a)* della legge di delega al Governo per la riforma fiscale (che prevede di rivedere il sistema generale delle cauzioni per il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette) modifica la disciplina concernente la prestazione della cauzione da parte dei depositari autorizzati.

In particolare, viene integralmente sostituito l'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, prevedendo che il depositario è obbligato, fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore **alla media aritmetica degli importi mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti** (nella norma vigente il parametro è riferito all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze).

Nella relazione illustrativa si osserva che mediante la novella viene specificato meglio il parametro temporale per la corretta determinazione dell'importo della cauzione stessa. In tal senso, viene infatti chiarito che la cauzione prestata dai depositari autorizzati non può essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo che sono avvenute nei dodici mesi solari precedenti.

Con una norma nuova si prevede inoltre che il **depositario autorizzato adegua la cauzione entro trenta giorni** dal termine previsto per il pagamento dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo che hanno determinato la variazione dell'importo da prestare, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. A tale proposito si precisa che si applicano le disposizioni dell'articolo 64 in materia di prestazione della cauzione.

Si segnala che l'articolo 64 come sostituito dal decreto in esame prevede che nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio dell'autorizzazione o il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a tale adempimento; qualora occorra adeguare tale cauzione, il soggetto obbligato vi

provvede nel termine di trenta giorni dal momento in cui la stessa risulta non idonea oppure, nel caso in cui sia previsto un termine specifico nelle disposizioni riguardanti i singoli prodotti, entro tale termine. Se il soggetto obbligato non provvede all'adeguamento della cauzione entro il termine di cui al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ridetermina l'importo della medesima cauzione e lo comunica al soggetto obbligato che provvede all'adeguamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; l'autorizzazione o la licenza è revocata nel caso in cui l'adeguamento non viene effettuato entro i predetti trenta giorni. Non occorre adeguamento se l'aumento della cauzione è inferiore al 10 per cento dell'importo della cauzione prestata

Da ultimo, la norma precisa in presenza di **cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, lettera a).

Si ricorda che la sopra citata lettera a) prevede che è obbligato al pagamento dell'accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento o i soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta.

Sono **esonerate** dall'obbligo di prestazione della cauzione le **amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici**.

La disciplina vigente prevede altresì che l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca; tale previsione non viene recepita nel testo in esame in quanto superata dalle disposizioni introdotte in materia di Soggetto Obbligato Accreditato, in particolare dall'articolo 9-ter, comma 2, lettera b).

Articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 9-ter
(Soggetto obbligato accreditato)

L'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 9-ter, individua i **soggetti** a cui può essere riconosciuta la qualifica di SOAC nonché i **benefici fiscali** e di **semplificazione degli adempimenti** contabili e amministrativi di cui possono avvalersi.

La disposizione **introduce un nuovo articolo 9-ter al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504**, volto a specificare **le modalità di attribuzione della qualifica di soggetto obbligato accreditato-SOAC** nonché i vantaggi fiscali riconosciuti allo stesso.

Più nello specifico il **comma 1** dell'articolo 9-ter dispone che la qualifica di **SOAC può essere attribuita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli al depositario autorizzato** e ai **soggetti obbligati al pagamento dell'accisa** relativa a carbone, lignite e coke; al gas naturale destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione; all'energia elettrica (di cui rispettivamente agli articoli 21, comma 6, 26, comma 7, e 53, comma 1).

La qualifica ha validità **quadriennale** ed è articolata in tre livelli di affidabilità denominati **Base, Medio e Avanzato**.

Il **comma 2** individua nello specifico le agevolazioni e le semplificazioni fiscali riconosciute al SOAC.

La norma stabilisce che il SOAC può avvalersi:

- a) **dell'esonero dagli obblighi di prestare cauzione** previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a) per l'esercizio dei depositi fiscali e dagli articoli 13, comma 5 (con riguardo ai contrassegni fiscali destinati ad essere applicati sui recipienti contenenti prodotti nazionali o comunitari in regime sospensivo), 21, comma 7 (con riguardo alla possibilità riconosciuta agli importatori di prodotti da contrassegnare prima della presentazione in dogana, di acquistare tali contrassegni), 26-bis, comma 1 (con riferimento all'autorizzazione alle attività di acquisto, fatturazione ai consumatori finali ed estrazione di gas naturale), e 53-bis, comma 1 (con riguardo all'autorizzazione allo svolgimento di attività sottoposte ad accisa relativamente all'energia elettrica);
- b) **delle semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi** individuate con il decreto di cui all'articolo 9-octies, comma 2.

La relazione illustrativa osserva che con la disposizione in esame si introduce una innovativa disciplina di qualificazione volontaria che consente all'operatore, in virtù di un elevato grado di affidabilità nel regime fiscale delle accise riconosciuto dall'Agenzia, di avvalersi di specifici vantaggi fiscali, sia diretti e sia indiretti, finalizzati, in una visione d'insieme, a ridurre gli oneri burocratici, ad accrescere la competitività, a rendere più immediata l'identificazione tra operatori e a favorire la fluidità degli scambi commerciali sul territorio nazionale. Inoltre, il riconoscimento della qualifica di "SOAC" si inserisce in una più ampia visione volta a instaurare un rapporto qualificato tra soggetto obbligato e Agenzia basato sui principi di reciproca trasparenza, correttezza e responsabilità. La novella si propone, infine, lo scopo di mutuare all'interno della disciplina delle accise l'esperienza doganale sviluppata in relazione alla figura dell'operatore economico autorizzato (cd. "AEO" – *authorized economic operator*).

**Articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 9-quater
(Requisiti di ammissione)**

L'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 9-quater, stabilisce i **requisiti di ammissione** al riconoscimento della qualifica di SOAC.

Nel dettaglio, la disposizione introduce un nuovo articolo 9-quater al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che al **comma 1** specifica che possono accedere alla qualifica di SOAC i soggetti di cui all'articolo 9-ter, comma 1, che abbiano operato da almeno cinque anni consecutivi, in uno dei settori accise di rilevanza ai fini della qualificazione e che presentino determinate caratteristiche personali ovvero:

a) che **operano in uno dei settori** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1) (si veda la scheda all'articolo 1, comma 1, lettera a)), **da almeno cinque anni continuativi** decorrenti dalla data del rilascio della relativa licenza o autorizzazione;

b) nei cui confronti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 9-quinquies, comma 1, **non sia stata esercitata l'azione penale** per le fattispecie di cui all'articolo 23, comma 6;

Si tratta dei soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione; nonché dei soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo quinquennio, nonché o di soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.

c) che non sono stati destinatari, nel quinquennio antecedente la richiesta, di **sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta**, ai sensi del codice di procedura penale, per le fattispecie di cui al sopra citato articolo 23, comma 6;

d) che non siano sottoposti a strumenti di **regolazione della crisi e dell'insolvenza o a procedure di insolvenza e che non lo siano stati** nell'ultimo quinquennio;

e) che, nel quinquennio antecedente la richiesta, non sono incorsi, se persone giuridiche o società, in **provvedimenti sanzionatori**, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di disciplina della

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, per le fattispecie di cui al più volte citato articolo 23, comma 6.

Nella relazione illustrativa si osserva che i requisiti di ammissione illustrati sottendono valutazioni volte a introdurre condizioni di sbarramento che, intercettando elementi che compromettono la situazione personale pur in presenza di situazioni potenzialmente pregiudizievoli, sono finalizzate a salvaguardare una reputazione cristallina di onestà e di affidabilità del soggetto istante nel rapporto di fiducia con l'amministrazione finanziaria, quale fulcro fondante l'intera disciplina dell'accREDITAMENTO.

Il **comma 2** specifica che nel caso di persone giuridiche e di società, i **requisiti** di cui al comma 1, lettere *b*) e *c*), devono sussistere in capo alle persone che rivestono ruoli apicali ovvero che rivestono funzioni di **rappresentanza, di amministrazione o di direzione** nonché a coloro che ne esercitano, anche di fatto, **la gestione e il controllo**.

Il **comma 3** chiarisce che la disposizione di cui al comma 1, lettera *e*), si applica a **decorrere dal 1° gennaio 2028**.

**Articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 9-quinquies
(Riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato)**

L'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 9-quinquies, disciplina le fasi dell'**istruttoria del procedimento di riconoscimento** della qualifica di soggetto obbligato accreditato.

La disposizione introduce un nuovo articolo 9-quinquies al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che stabilisce **le modalità di presentazione** dell'istanza per il riconoscimento di SOAC all'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché le fasi di **valutazione dei requisiti di ammissione** da parte dell'Agenzia medesima.

Nello specifico il **comma 1** dell'articolo 9-quinquies dispone che l'**istanza** per l'attribuzione della qualifica di SOAC deve essere presentata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il **comma 2** chiarisce quali sono i **requisiti** sui quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta a verificare il possesso da parte dell'interessato al riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato (SOAC).

In particolare, si prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica preliminarmente il possesso, da parte del soggetto istante, dei **requisiti di ammissione** di cui all'articolo 9-*quater* in mancanza dei quali rigetta l'istanza con provvedimento motivato adottato previo contraddittorio con l'interessato.

Successivamente, per **determinare l'affidabilità** del soggetto istante, la predetta Agenzia valuta i seguenti **profili**:

- a) **la professionalità**, con riguardo a parametri di competenza tecnica e di qualità delle esperienze pregresse, anche nella conduzione di impianti di prodotti sottoposti ad accisa nonché al conseguimento di qualifiche professionali pertinenti all'attività svolta nel medesimo settore dell'accisa;
- b) **l'organizzazione aziendale**, con riguardo alle dimensioni strutturali e al volume d'affari, ai mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento ordinario e continuativo delle attività, alla struttura amministrativa e contabile in relazione ai flussi dei prodotti sottoposti ad accisa nonché all'adozione di un sistema di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;

- c) la **solvibilità finanziaria**, anche con riferimento all'analisi economico-finanziaria degli indicatori di bilancio e al riscontro del puntuale adempimento degli impegni assunti in relazione alla tipologia di attività commerciale;
- d) la **filiera di approvvigionamento**, sulla base delle operazioni realizzate con i soggetti fornitori e i cessionari intermedi e della loro solidità economica e solvibilità tributaria;
- e) la **conformità alle prescrizioni fiscali**, con riguardo all'assenza di violazioni gravi e ripetute in base alla loro natura, entità o frequenza e con riferimento alle dimensioni strutturali e al volume d'affari del soggetto istante, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative.

Nella relazione illustrativa si rappresenta che, ove riscontri la sussistenza dei requisiti preliminari, l'Agenzia avrà il compito di avviare un'articolata disamina per riscontrare il grado di affidabilità del soggetto istante attraverso la valutazione dei relativi cinque distinti profili, individuati: nella professionalità, nell'organizzazione aziendale, nella solvibilità finanziaria, nella filiera di approvvigionamento e nella comprovata conformità alle prescrizioni fiscali tale da considerare e valutare qualsiasi intervenuta infrazione della normativa. Tra i menzionati profili, **particolare rilievo assume quello della solvibilità finanziaria**, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere correttamente ai propri impegni economico/finanziari/tributari, tenendo in considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata. Per tali ragioni l'istruttoria in questione comprende una valutazione non solo degli aspetti prettamente inerenti al corretto pagamento dell'accisa, ma anche in merito ad aspetti strutturali, soggettivi e finanziari del soggetto istante che si sostanziano tanto nel possesso di alcune competenze di settore quanto nella capacità di controllo, di monitoraggio e di reazione della compagine aziendale rispetto all'accadimento di eventi pregiudizievoli o potenzialmente dannosi, da cui si riscontri una adeguata capacità di controllo e di correzione delle proprie attività.

Il **comma 3** stabilisce l'arco temporale da prendere in esame per svolgere l'esame del grado di affidabilità, disponendo che ai fini della **valutazione dell'affidabilità**, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli esamina i profili di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* *d)* ed *e)*, con riferimento al periodo ricompreso **tra il quinquennio antecedente la data di presentazione dell'istanza e la data di conclusione dell'istruttoria**.

La norma prevede, inoltre, che a tal fine l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può effettuare **riscontri presso i luoghi dove è svolta l'attività** di impresa del soggetto istante.

Il **comma 4** stabilisce che, successivamente ai riscontri effettuati cinque distinti profili individuati al comma 2, venga conferito un **punteggio indicatore dell'affidabilità fiscale**. Più nel dettaglio si prevede che in esito alla valutazione dei profili di affidabilità, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce al soggetto istante un punteggio numerico sintetico, compreso **tra zero e cento**, sulla base dei criteri individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9-*octies*, comma 1; la qualifica di SOAC è riconosciuta solo se il punteggio attribuito è **almeno pari a sessanta**.

Il **comma 5** prevede che l'istruttoria si debba **concludere entro centoventi giorni dalla ricezione dell'istanza** con:

- l'adozione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del provvedimento motivato di rigetto, previo contraddittorio con l'interessato;
- l'accoglimento della istanza.

In caso di accoglimento la predetta Agenzia riconosce al soggetto istante la qualifica di SOAC, con una delle denominazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f.1*), attribuendogli il livello di affidabilità determinato in base ai punteggi sintetici **di cui precedente comma**.

Il **comma 6** introduce un generale **obbligo di comunicazione di eventuali variazioni di natura operativa e gestionale** (relative ai profili di cui al comma 2) da parte del SOAC, che è tenuto a comunicarle all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro trenta giorni da quando si verificano.

Articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 9-*sexies*
**(Attivazione dei benefici conseguenti al riconoscimento della
 qualifica di soggetto obbligato accreditato)**

L'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 9-*sexies*, disciplina l'accesso ai **benefici** conseguiti in base al riconoscimento della qualifica SOAC anche **modulandoli in base al livello di affidabilità** (base, medio e avanzato) attribuito loro dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La disposizione introduce un nuovo articolo 9-*sexies* al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, volto a indicare le modalità di attivazione dei benefici conseguenti al riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato.

Nello specifico, il **comma 1** del nuovo articolo introdotto stabilisce che **nel periodo di validità della qualifica, il SOAC può richiedere l'accesso ai benefici** previsti dall'articolo 9-*ter*, comma 2 (esonero dagli obblighi di prestare cauzione e semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi), di cui intende usufruire, collegati al livello di affidabilità attribuito e inerenti esclusivamente al settore di attività per il quale il soggetto è accreditato.

Il **comma 2** prevede che in relazione alla richiesta di accesso al beneficio di cui all'articolo 9-*ter*, comma 2, lettera a) (esonero dagli obblighi di prestare cauzione previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a) per l'esercizio dei depositi fiscali e dagli articoli 13, comma 5, 21, comma 7, 26-*bis*, comma 1, e 53-*bis*, comma 1), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC le seguenti **percentuali di esonero** da applicare agli importi delle cauzioni dovute:

- a) **30 per cento**, per il SOAC di **livello base**;
- b) **50 per cento**, per il SOAC di **livello medio**;
- c) **100 per cento**, per il SOAC di **livello avanzato**.

Nella relazione illustrativa si rileva che tali percentuali sono state fissate in aderenza alla disciplina doganale unionale dell'AEO (operatore economico autorizzato), in relazione al livello di affidabilità riconosciuto, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 95 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione) e dall'articolo 84 del Regolamento delegato (UE) n. 2446 del 28 luglio 2015.

Il **comma 3** stabilisce inoltre che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC l'accesso ai benefici di cui all'articolo 9-*ter*, comma 2,

lettera *b*) (semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi), con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 9-*octies*, comma 2.

Il **comma 4**, infine, prevede che i soggetti obbligati accreditati di livello avanzato per i settori del gas naturale e dell'energia elettrica possono anche richiedere di modificare i termini di presentazione della dichiarazione, passando da una cadenza semestrale ad una annuale. Nello specifico si dispone che il SOAC-GE di **livello avanzato** può altresì richiedere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione ai benefici di cui all'articolo 9-*ter*, comma 2, lettera *b*) di **presentare annualmente la dichiarazione** prevista dall'articolo 26-*ter*, comma 1, e dall'articolo 55, comma 1.

Si ricorda che il suddetto articolo 26-*ter*, comma 1, introdotto dal presente schema di decreto legislativo, stabilisce che l'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta dai soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno. Mentre l'articolo 55, comma 1, prevede, nella formulazione introdotta dal presente schema di decreto legislativo, che l'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta dai soggetti di cui all'articolo 53, commi 1, 2 e 3 (soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in materia di energia elettrica), fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento. Anche in tal caso i semestri di cui al presente comma decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.

**Articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 9- septies
(Monitoraggio e revoca della qualifica di
soggetto obbligato accreditato)**

L'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 9-*septies*, definisce le modalità con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli deve condurre il **monitoraggio della permanenza dei requisiti** che qualificano il SOAC, nonché i casi e le procedure di **revoca** o di **rideterminazione** della qualifica medesima.

La disposizione introduce un nuovo articolo 9-*septies* al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che disciplina le modalità monitoraggio dei requisiti che hanno reso possibile il riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato e le conseguenze nel caso del venir meno degli stessi.

Più nello specifico il **comma 1** dell'articolo 9-*septies* dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli monitora la permanenza dei **requisiti di ammissione** di cui all'articolo 9-*quater*, **i profili di affidabilità e il relativo punteggio sintetico** anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti al SOAC, il quale provvede entro **cinque giorni dalla richiesta**.

Il **comma 2** disciplina la procedura da applicarsi in caso di mutamento dei presupposti riscontrati ai fini della qualifica di SOAC. Si stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento motivato, e previo contraddittorio con l'interessato, **revoca la qualifica di SOAC o ne ridetermina il livello di affidabilità rimodulando i benefici** già riconosciuti, nel caso in cui dal monitoraggio emergano elementi o motivi che comportano:

- il venire meno dei **requisiti di ammissione** di cui all'articolo 9-*quater*;
- il venire meno delle **condizioni per l'accesso alla qualifica** di SOAC;
- il venire meno dei **profili di affidabilità** di cui all'articolo 9-*quinquies*
- la **modifica del livello di affidabilità** attribuito.

Il **comma 3** prevede la **revoca** dell'accreditamento della qualifica di cui all'articolo 9-*ter*, comma 1, nel caso di **persone giuridiche e di società**, qualora le fattispecie di cui al comma 2 ricorrono con riferimento alle persone che rivestono **funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione**, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la **gestione e il controllo**.

Il **comma 4** stabilisce, infine, che nei casi, previsti dai commi 2 e 3, di variazione del livello di affidabilità o di revoca della qualifica di SOAC, la **cauzione dovuta è adeguata** rispettivamente:

- entro **trenta giorni** dalla notifica del provvedimento di **variazione del livello di affidabilità**;
- o entro **quindici giorni** dalla notifica del provvedimento di **revoca**.

Articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 9-octies
*(Disposizioni attuative per la qualifica di
soggetto obbligato accreditato)*

L'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso articolo 9-octies, stabilisce le **modalità per l'attuazione** delle norme introdotte per il **riconoscimento della qualifica** di soggetto obbligato accreditato (articoli da 9-ter a 9-septies) nonché quelle volte a **individuare specifiche semplificazioni e facilitazioni**.

La disposizione introduce un nuovo articolo 9-octies al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di modalità attuative per la qualifica di soggetto obbligato accreditato.

Più nello specifico, il **comma 1** dell'articolo 9-octies prevede che, attraverso un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, sono stabilite le **modalità attuative** dei precedenti articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies, in materia di **qualifica di soggetto obbligato accreditato**, con particolare riguardo alla determinazione dei parametri e dei punteggi da attribuire in relazione a ciascuno dei profili di affidabilità di cui all'articolo 9-quinquies, comma 2.

Il **comma 2** stabilisce che con un **ulteriore decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, sono individuate, in relazione ai SOAC e tenuto conto delle specificità dei settori di attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), in cui i medesimi operano nonché del livello di affidabilità loro attribuito, **le semplificazioni e le facilitazioni con riguardo alla tenuta dei registri, anche in modalità esclusivamente informatica**.

Con il medesimo decreto possono essere altresì individuate semplificazioni e facilitazioni a specifici ambiti operativi con riguardo:

- a) alla **contabilizzazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche** che risultano danneggiati o inutilizzabili;
- b) alla **periodicità di effettuazione degli inventari**, nei limiti temporali di prescrizione dell'imposta;
- c) all'esecuzione delle operazioni di **denaturazione** senza la vigilanza continuativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- d) alla **dilazione**, fino a un massimo di ventiquattro mesi, del termine di cui all'articolo 13, comma 5, per l'applicazione dei **contrassegni fiscali per le bevande alcoliche**;
- e) al **differimento dei termini previsti per la presentazione di comunicazioni periodiche**;

- f) alla **documentazione da allegare in relazione alla presentazione di istanze** nei confronti della medesima Agenzia;
- g) alle modalità di presentazione della **dichiarazione di consumo dell'energia elettrica e del gas naturale**;
- h) all'esecuzione delle operazioni di **miscelazione tra prodotti energetici** aventi codici di nomenclatura differenti.

Articolo 1, comma 1, lettera d)
(Prodotti sottoposti ad accisa)

L'articolo 1, comma 1, **lettera d)**, modifica l'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di prodotti sottoposti ad accisa. In sintesi vengono:

- sopresse alcune norme che prevedevano l'esonero dal prestare cauzione sul pagamento dell'accisa ai fini di **coordinamento con la nuova disciplina di agevolazione fiscale** prevista per il soggetto obbligato accreditato (**SOAC**);

- introdotte alcune norme in materia di **consumi specifici convenzionali** ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'Allegato I del medesimo decreto legislativo che riporta l'**elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote**.

In particolare, il **numero 1)** della lettera, al fine di **coordinare le norme vigenti con la nuova disciplina SOAC**, sopprime il terzo e il quarto del comma 7 riguardanti l'esonero dalla cauzione per i soggetti affidabili e di notoria solvibilità titolari di depositi fiscali di prodotti energetici. Tali norme risulterebbero superate dal riconoscimento dell'esonero precauzionale da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi della nuova disciplina (articoli da *9-ter* a *9-septies*).

Tali periodi prevedono che l'Agenzia delle dogane ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di notoria solvibilità. L'esonero può essere revocato in qualsiasi momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

Nella relazione illustrativa si osserva che dalla data di efficacia del sistema di qualificazione (coincidente con l'adozione del decreto di cui all'articolo *9-octies*, comma 1) l'esonero cauzionale sarà attribuibile dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli solo ai soggetti muniti della qualificazione di cui agli articoli da *9-ter* a *9-septies*. Le disposizioni di raccordo finalizzate ad evitare discontinuità tra il sistema attuale e quello basato sulla qualificazione, sono stabilite dall'articolo 7, commi 4 e 6 del decreto legislativo in commento.

Il **numero 2)** inserisce un nuovo comma *9-bis.1* all'articolo 21 volto fissare i **consumi specifici convenzionali** di taluni prodotti energetici qualora impiegati nella produzione di energia elettrica ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I (**elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote**).

I quantitativi di prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

- a) oli vegetali non modificati chimicamente: 0,240 kg/kWh;
- b) gas naturale: 0,250 mc/kWh;
- c) gas di petrolio liquefatti: 0,197 kg/kWh;
- d) gasolio: 0,212 kg/kWh;
- e) olio combustibile e oli minerali greggi, naturali: 0,221 kg/kWh;
- f) carbone, lignite e coke: 0,355 kg/kWh.

La relazione tecnica spiega l'intervento suddetto nei seguenti termini: il comma in questione individua, ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'Allegato I, i parametri (consumi specifici convenzionali) atti a determinare i quantitativi di prodotti energetici impiegati nella **produzione di energia elettrica senza recupero di calore**. Si rappresenta, infatti, che i prodotti energetici impiegati negli impianti di produzione di energia elettrica producono sia energia elettrica sia calore. I parametri di cui al presente articolo servono a determinare la quota parte di prodotto che si trasforma in energia elettrica (kg/kWh) e che è quindi assoggettata alle aliquote di accisa previste per la produzione di energia elettrica. La restante parte risulta assoggettata alle aliquote previste per la produzione di calore. In merito, la disposizione cristallizza gli stessi parametri di impiego attualmente fissati per prassi (telescritto Ministero delle Finanze prot. 2768/7 del 05/06/1998 e nota ADM prot. 62488 del 31/05/2012), con l'eccezione degli oli vegetali, per i quali il parametro di impiego viene incrementato da 0,221 kg/kWh a 0,240 kg/kWh. Tenuto conto che l'Allegato I prevede l'esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione di energia elettrica, la modifica del parametro di impiego implica che un quantitativo addizionale di oli vegetali beneficerà dell'esenzione e che il medesimo quantitativo non sarà più assoggettato, così come avviene per prassi, all'aliquota di accisa relativa all'impiego degli oli vegetali nella produzione di calore. L'aliquota che si applica agli oli vegetali per la produzione di calore è stata stabilita dalla nota dell'ADM 9 maggio 2014, prot. n. 42337 in misura uguale a quella relativa agli oli combustibili densi a basso tenore di zolfo, che nell'Allegato I è pari a 64,2421 euro per mille kg.

Il **numero 3)** modifica il parametro di impiego per gli oli vegetali impiegati per la **produzione combinata di energia elettrica e calore recuperato (cogenerazione)** di cui alla lett. a) del comma 9-ter sempre dell'articolo 21 incrementandolo da 0,194 kg/kWh a 0,211 kg/kWh.

La relazione tecnica osserva che tale modifica implica che un quantitativo addizionale di oli vegetali beneficerà dell'esenzione dall'accisa prevista per l'utilizzo di tali prodotti nella produzione di energia elettrica, e che il medesimo quantitativo non sarà più assoggettato, così come avviene per prassi, all'aliquota di accisa relativa all'impiego degli oli vegetali nella produzione di calore. L'aliquota che si applica agli oli vegetali per la produzione di calore è stata stabilita dalla nota

dell'ADM 9 maggio 2014, prot. n. 42337 in misura uguale a quella relativa agli oli combustibili densi a basso tenore di zolfo, che nell'Allegato I è pari a 64,2421 euro per mille kg.

Il **numero 4)** inserisce due nuovi commi sempre all'articolo 21. Il comma *9-quater* che consente l'applicazione del generale criterio di equivalenza ai prodotti energetici - diversi da quelli per i quali sono già previsti consumi specifici convenzionali - nello specifico impiego della produzione di energia elettrica e il comma *9-quinquies* che dispone, relativamente alla produzione di energia elettrica che, in alternativa ai consumi specifici possono essere utilizzati, consumi specifici medi determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Più nello specifico, il comma *9-quater* stabilisce che ai prodotti energetici, diversi da quelli per i quali sono stabilite, nell'Allegato I, specifiche aliquote per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica, **sono applicate le medesime aliquote in base al criterio di equivalenza** in tale particolare impiego. A tal fine sono utilizzati i consumi specifici convenzionali previsti, per il prodotto equivalente, dal comma *9-bis.1*, in caso di produzione di sola energia elettrica, e dal comma *9-ter*, in caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile. Ai bitumi di petrolio impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le medesime corrispondenti aliquote stabilite nell'allegato I per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

Il comma *9-quinquies* il quale dispone che nel caso di produzione di sola energia elettrica, **in alternativa ai consumi specifici convenzionali** di cui al comma *9-bis.1* possono essere utilizzati, su richiesta dell'esercente l'impianto di produzione, **consumi specifici medi determinati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli** a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contraddittorio con il medesimo esercente.

Articolo 1, comma 1, lettera e) *(Gas naturale)*

L'**articolo 1, comma 1, lettera e)** riformula interamente il contenuto del vigente articolo 26 del decreto legislativo n. 504 del 1995 recante **disposizioni particolari per il gas naturale**.

In particolare, ai fini della determinazione della accisa, la presente norma introduce la nuova distinzione tra **usi domestici** e **usi non domestici** del gas naturale in luogo di quella vigente tra **usi civili** e **usi industriali** del medesimo gas.

Vengono, altresì, stabiliti l'**ambito di applicazione** dell'accisa sul gas naturale, **quali impieghi del gas naturale** destinato alla combustione debbano essere rispettivamente considerati usi domestici e (per esclusione) usi non domestici e, infine, il novero di **soggetti tenuti al pagamento** del tributo in questione.

La **lettera e)** **sostituisce integralmente** il vigente articolo 26 del decreto legislativo n. 504 del 1995 con il nuovo articolo 26 in materia di imposizione del gas naturale.

Sul punto, la relazione illustrativa del Governo evidenzia che la struttura impositiva oggi in vigore risente ancora della precedente configurazione "monopolista" del mercato della commercializzazione e della distribuzione del gas naturale. In tale contesto, al fine di adeguare il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sul prodotto energetico in parola alla mutata morfologia del mercato di riferimento, viene sostituito integralmente l'articolo 26 del TUA e sono contemporaneamente inseriti nel medesimo testo i nuovi articoli 26-bis, 26-ter, 26-quater e 26-quinquies, per introdurre nuove disposizioni di dettaglio e rendere, in tal modo, la disciplina dell'imposta in questione più organica e completa.

Al **comma 1** si prevede che il **gas naturale** (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), destinato alla combustione per **usi domestici e usi non domestici**, nonché all'autotrazione, è **sottoposto ad accisa**, e la relativa **imposta è esigibile, al momento della fornitura** al consumatore finale o al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I vigenti a tale momento.

Pertanto, l'**attuale distinzione** tra "usi civili" e "usi industriali" del gas naturale viene **sostituita** da quella tra "usi domestici" e "usi non domestici".

Rispetto al testo vigente rimane invariata la parte in cui sono disciplinate le modalità con cui il gas naturale è sottoposto all'accisa, poiché la medesima imposta

continua ad applicarsi all'uso combustione e all'uso autotrazione ed è esigibile al momento della fornitura al consumatore finale o, nel caso di gas naturale estratto per usi propri, al momento del consumo.

Con riguardo all'introdotta distinzione tra usi domestici e non domestici si ricorda che i commi 2 e 3 del vigente articolo 26 distinguono gli impieghi di gas naturale riconducibili agli usi civili e quelli riconducibili ad usi industriali. Nella relazione illustrativa il Governo evidenzia che tale distinzione viene superata introducendo, in suo luogo, quella mutuata dal vigente sistema di tassazione dell'energia elettrica, tra usi domestici e usi non domestici. Ciò al fine di rendere inequivoca l'applicazione delle diverse aliquote di accisa ai consumi di gas naturale; infatti, anche in conseguenza della notevole stratificazione normativa e di prassi creatasi nel tempo, l'attuale ripartizione tra usi civili e industriali risulta foriera di importanti dubbi interpretativi in merito alla corretta applicazione della tassazione, con conseguente proliferare di contenzioso in materia. Tale criticità ha riguardato, in particolare, i soggetti che vendono il gas ai consumatori finali (e che sono direttamente responsabili del pagamento dell'accisa nei confronti dell'erario) in ordine all'individuazione della corretta aliquota da applicare alle forniture di gas naturale in relazione alla effettiva destinazione d'uso del prodotto dichiarata dal consumatore.

Il comma 2 provvede a individuare l'**ambito di applicazione dell'accisa sul gas naturale**, mutuandolo dal vigente articolo 26, comma 5, sopprimendo, tuttavia, il riferimento alle miscele di gas naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas di città, in quanto non più utilizzate.

Segnatamente, rientrano nella definizione di gas naturale, a fini impositivi, anche le **miscele contenenti metano e altri idrocarburi gassosi** in misura **non inferiore al 70 per cento** in volume.

Con riferimento, invece, alle miscele contenenti le predette sostanze in misura **inferiore al 70 per cento** in volume, fermo restando quanto disposto dall'[articolo 21, commi 3, 4 e 5](#), del decreto legislativo n. 504 del 1995, si prevede l'applicazione delle **aliquote di accisa**, relative al gas naturale, in **misura proporzionale** al contenuto complessivo, in volume, di metano e altri idrocarburi.

Il comma 3, riproducendo quanto previsto dall'attuale articolo 26, comma 6, **esclude dal campo di applicazione** dell'accisa sul gas naturale le predette miscele gassose **qualora originino da biomassa**, destinate agli usi propri del soggetto produttore.

Al **comma 4** viene fornita, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in esame, la definizione di **uso domestico**. Per esso deve intendersi ogni impiego del gas naturale **preordinato alla combustione in unità immobiliari ad uso abitativo e nelle relative pertinenze**.

A tal proposito, viene, altresì, ricondotto nell'uso domestico l'utilizzo del gas naturale destinate alle seguenti finalità:

- alla combustione nei locali degli **uffici pubblici**; degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva nonché degli studi professionali; degli istituti di credito; degli istituti di istruzione;
- alla combustione per la produzione di **energia termica**, ai fini della cessione a terzi per usi domestici;
- al riempimento dei **serbatoi di autoveicoli** mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio degli immobili suddetti.

Con riguardo all'introdotta distinzione tra usi domestici e non domestici si ricorda che i commi 2 e 3 del vigente articolo 26 distinguono gli impieghi di gas naturale riconducibili agli usi civili e quelli riconducibili ad usi industriali.

Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 26 nel testo vigente definisce gli impieghi di gas naturale riconducibili agli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.

La nuova definizione di uso domestico prevista dal comma 4 (e la conseguente assunzione di carattere residuale della definizione di uso non domestico di cui al comma 5), implicano una contrazione della categoria degli usi domestici e un ampliamento della categoria degli usi non domestici, atteso che alcuni degli impieghi, finora ricompresi, in virtù dell'attuale assetto normativo e della vigente prassi, nell'alveo degli usi civili, vengono esclusi da siffatta categoria per essere ricompresi tra gli usi non domestici. Ne deriva l'applicazione sugli stessi di un'accisa di minore entità in considerazione della più elevata aliquota di accisa prevista per usi domestici rispetto a quella applicata sugli usi non domestici.

A tal proposito, con riguardo agli effetti sul gettito erariale, nella relazione tecnica del Governo vengono indicati gli impieghi che, per effetto della intervenuta modifica, vengono esclusi dal novero degli usi domestici per confluire nella residuale categoria degli usi non domestici: impieghi relativi all'utilizzo del gas naturale nelle biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, nei teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili.

Il comma 5 definisce, *a contrario*, l'**uso non domestico**. Specificamente, è considerato non domestico, per esclusione, ogni impiego del gas naturale diverso da quello descritto al precedente comma 4, nonché, limitatamente ai quantitativi di gas naturale utilizzati per la produzione di energia termica, l'impiego del gas naturale destinato alla combustione in **impianti cogenerativi per teleriscaldamento** che abbiano una potenza elettrica

installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza, come previsto dall'[articolo 11, comma 2, lettera b\)](#), della legge, 9 gennaio 1991, n. 10, anche nel caso in cui la rete di teleriscaldamento rifornisca utenze domestiche. Peraltro, tale ultima categoria è già contemplata dal vigente articolo 26, comma 3, con riferimento agli usi industriali.

A tal proposito, si rammenta che il vigente articolo 26, comma 3, delinea le fattispecie di impiego del gas naturale rientranti nella più ampia categoria dell'uso industriale.

Nello specifico sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, **nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili**. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

Il **comma 6**, sempre ai fini della corretta determinazione dell'accisa dovuta sul gas naturale, definisce **uso promiscuo** del medesimo gas l'**utilizzo contestuale** del gas naturale, fornito a un unico punto di riconsegna, in **impieghi differenti**, con esclusione dell'uso per autotrazione, relativamente ai quali è prevista l'applicazione di **distinte aliquote di accisa**, l'**esenzione** o la **non sottoposizione ad accisa**.

In tale fattispecie, si stabilisce che l'accisa venga applicata dal soggetto obbligato di cui al comma 7 (venditore), su richiesta del consumatore finale, in relazione ai quantitativi di gas naturale utilizzati nei differenti impieghi.

Al **comma 7** sono indicati, mutando l'elencazione di cui al vigente articolo 26, i **soggetti obbligati al pagamento dell'accisa**, secondo le modalità previste dall'articolo 26-ter, con diritto di rivalsa sui consumatori finali:

- **coloro che fatturano il gas naturale ai consumatori finali**, comprese le società aventi sede legale nel territorio dello Stato designate da soggetti di altri Stati dell'Unione europea non aventi sede nel territorio dello Stato che forniscono il gas naturale direttamente a consumatori finali; le predette società designate hanno l'obbligo di registrarsi presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell'inizio dell'attività di fornitura;

Sul punto, la relazione illustrativa del Governo specifica che tra i soggetti di cui sopra sono contemplati i soggetti “venditori” del gas naturale e cioè quelli che cedono il medesimo prodotto ai consumatori finali per l’utilizzo definitivo (soggetti che fatturano il gas naturale ai consumatori finali). La relazione evidenzia, invero, che il gas naturale, in aderenza alle disposizioni armonizzate in materia di accisa, risulta essere sottoposto a tale tributo solo al momento della consegna al consumatore finale per l’utilizzo definitivo; in tal senso, risulterà obbligato al pagamento della corrispondente accisa, nell’ambito dell’intera filiera di vendita del prodotto in questione, il predetto soggetto “venditore” che emette la relativa fattura nei confronti del predetto consumatore finale indicando nella relativa bolletta, l’accisa applicata per rivalsa.

- **coloro che acquistano, a scopo di rivendita ai consumatori finali, il gas naturale**, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell’Unione europea o da Paesi terzi.

Il **comma 8** provvede a individuare **ulteriori categorie** di soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul gas naturale:

- gli acquirenti del gas naturale che si avvalgono delle reti di gasdotti o di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
- gli acquirenti del gas naturale, confezionato in bombole o in altro recipiente, da altri Stati dell’Unione europea o da Paesi terzi;
- gli estrattori del gas naturale nel territorio dello Stato.

Il **comma 9** prevede che i **gestori delle reti di gasdotti nazionali** possano essere riconosciuti, previa istanza all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, soggetti obbligati **limitatamente** al gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.

A tal riguardo, si rammenta che i sopra citati commi 7, 8 e 9 riproducono la disciplina prevista dal vigente articolo 26, commi 7 e 8.

Il **comma 10**, ricalcando quanto già previsto dal vigente articolo 26, comma 9, riconduce nell’alveo dei consumatori finali di gas naturale anche gli **esercenti impianti di distribuzione stradale** di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.

Il **comma 11**, replicando la disciplina prevista dall’ultimo periodo del vigente comma 13, esclude l’applicabilità delle disposizioni di cui agli [articoli 5 e 6](#) alla detenzione e alla circolazione del gas naturale.

Si segnala che gli articoli 5 e 6 sopra richiamati concernono rispettivamente il regime del deposito fiscale e la circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa.

Articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-bis (Rilascio dell'autorizzazione)

L'**articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-bis**, introduce il nuovo articolo 26-bis concernente le procedure relative al **rilascio ai soggetti obbligati dell'autorizzazione** per la vendita o per il consumo proprio di gas naturale.

In particolare, oltre a confermare la vigente disciplina in materia di obbligo di preventiva denuncia della propria attività da parte dei suddetti soggetti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la nuova disposizione **ridetermina la cauzione** dagli stessi dovuta ai fini del rilascio della autorizzazione nella misura del **15 per cento**.

Inoltre, la norma disciplina le **modalità** e i **termini** di rilascio dell'autorizzazione in questione, nonché i **soggetti cui la stessa è negata e quelli esonerati** dall'obbligo predetto.

La **lettera f)** introduce il nuovo articolo 26-bis in materia di **rilascio dell'autorizzazione**.

Il **comma 1**, confermando l'**obbligo**, già previsto dal vigente articolo 26, comma 10 del decreto legislativo n. 504 del 1995, dei **soggetti tenuti al pagamento dell'accisa sul gas naturale di denunciare preventivamente la propria attività** all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini del rilascio della autorizzazione, **ridetermina la cauzione** dovuta da tali soggetti ai fini della autorizzazione medesima nella misura del **15 per cento** dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia.

Il **comma 2** fissa il termine di rilascio della suddetta autorizzazione in **sessanta giorni** dalla data di ricevimento della denuncia. L'organo competente è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la quale procede al rilascio dopo aver effettuato i controlli di competenza e aver verificato la completezza dei dati contenuti nella denuncia, nonché l'idoneità della cauzione prestata.

Il **comma 3** dispone, in continuità di quanto previsto dalla normativa vigente, l'**esonero** dal predetto obbligo per le **amministrazioni dello Stato** e per gli **enti pubblici**.

Sul punto, la relazione illustrativa del Governo rileva l'opportunità di una lettura della presente disposizione in combinato disposto con le nuove disposizioni in

materia di qualificazione di cui agli articoli 9-ter e successivi, introdotti dal presente decreto legislativo nel decreto legislativo n. 504 del 1995, che limitano ai soli soggetti obbligati, riconosciuti, ricorrendo talune condizioni, come “soggetti obbligati accreditati”, il beneficio dell’esonero, totale o parziale, dalla prestazione della cauzione in parola. Il Governo specifica, inoltre, che nelle more dell’adozione del nuovo sistema di qualificazione, con l’articolo 7, comma 4, è previsto che l’Agenzia possa continuare ad esonerare dall’obbligo di prestare la predetta cauzione i soggetti affidabili e di notoria solvibilità che ne facciano richiesta.

Al **comma 4** individua i **soggetti cui, previo contraddittorio, è negata o, qualora rilasciata, revocata** l’autorizzazione da parte dell’Agenzia. Nello specifico:

- **soggetti non abilitati alla vendita del gas naturale**, ai sensi del decreto legislativo, 23 maggio 2000, n. 164, nei casi in cui **tale abilitazione sia richiesta**;
- **soggetti** nei cui confronti sia stata pronunciata **sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta**, ai sensi del codice di procedura penale, per reati connessi all’accertamento e al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici per i quali è prevista la pena della reclusione.

Il **comma 5** disciplina lo **scambio dei dati**, concernenti sia i soggetti autorizzati alla vendita di gas naturale ai consumatori finali sia quelli ai quali l’autorizzazione è stata revocata, tra la competente direzione del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Il **comma 6**, ai fini del controllo del corretto versamento dell’accisa sul gas naturale da parte dei soggetti “venditori” di cui al nuovo articolo 26, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n. 504 del 1995, conferisce all’Autorità di Regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) la **definizione delle tempistiche e delle modalità** per la messa a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in modo sicuro e automatico, dei **volumi aggregati mensili di gas naturale** attribuiti ai predetti venditori, così come registrati dal Sistema Informatico Integrato sulla base dei dati di misura trasmessi dalle società di distribuzione

Infine, il **comma 7** dispone la messa a disposizione, in modo sicuro e automatico, dei dati di cui ai precedenti commi 5 e 6 alla Guardia di finanza per lo svolgimento dei propri compiti di polizia economico-finanziaria.

Articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-ter **(Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa)**

L'**articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-ter**, introduce il nuovo articolo 26-ter in materia di **accertamento, liquidazione e versamento** dell'accisa sul gas naturale.

In particolare, la disposizione prevede l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sulla base di una **dichiarazione semestrale** in luogo di quella annuale attualmente vigente, della quale vengono definiti il **contenuto**, nonché i **termini** e le **modalità di presentazione**.

Sono, altresì, disciplinate le modalità di calcolo e di corresponsione della **rata di acconto provvisoria** di accisa per i soggetti obbligati che iniziano l'attività di fornitura o di autoconsumo di gas naturale.

Infine, l'articolo di nuova introduzione reca disposizioni inerenti alle modalità di **adeguamento dell'importo della cauzione**, prestata dai soggetti obbligati ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 26-bis, comma 1, anche a seguito di escussione della medesima cauzione, nonché agli **obblighi di comunicazione e di contabilizzazione** dei quantitativi di gas naturale.

La **lettera f) introduce**, altresì, il nuovo articolo 26-ter concernente **l'accertamento, la liquidazione e il versamento** dell'accisa sul gas naturale.

Sul punto, come dichiarato nel [comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 100 del 15 ottobre 2024](#), con la presente disposizione si provvede alla revisione delle modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa sul gas naturale, superando l'attuale sistema basato su di un meccanismo di acconto storico. Il Governo medesimo evidenzia che il nuovo sistema si baserà su acconti mensili commisurati a quanto fatturato ai consumatori finali mese per mese, in tal modo evitando irragionevoli esposizioni economiche per gli operatori del settore e renderà più difficili le frodi.

Peraltro, il Governo segnala la stretta connessione tra il nuovo articolo 26-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995 e le disposizioni transitorie che sono state introdotte dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo in esame al fine di disciplinare la transizione dall'attuale sistema di liquidazione e versamento dell'accisa sul gas naturale al nuovo sistema di cui all'articolo 26-ter medesimo.

Nello specifico, il **comma 1** prevede che l'accisa sul gas naturale dovuta dai soggetti obbligati di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, sia **accertata e liquidata** sulla base di una **dichiarazione semestrale**, recante gli elementi necessari ai fini della determinazione del debito d'imposta relativo al

semestre solare di riferimento. I semestri decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno.

In merito, si rammenta che, ai sensi del vigente articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504/1995 l'accertamento dell'accisa sul gas naturale viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali.

Il **comma 2** definisce le **modalità di presentazione** della dichiarazione, nonché **gli elementi essenziali** della stessa.

Segnatamente, i soggetti obbligati di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione, **esclusivamente in forma telematica**, entro la **fine dei mesi di settembre e di marzo** di ciascun anno.

Al riguardo, si segnala che l'attuale formulazione del già richiamato articolo 26, comma 13, prevede la presentazione della suddetta dichiarazione entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui la dichiarazione si riferisce.

Peraltro, nella dichiarazione devono essere riportati i seguenti dati:

- le **somme versate** ai sensi del successivo comma 3 relativamente al semestre cui la dichiarazione si riferisce;
- l'**ammontare**, con riferimento a ciascuna destinazione d'uso, **dei consumi** indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce;
- le **aliquote di accisa** vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.

Il **comma 3** dispone che i soggetti obbligati di cui sopra corrispondano l'accisa dovuta in **ciascun semestre in rate di acconto mensili** da versare entro la fine di ciascun mese.

Con esclusivo riferimento ai **soggetti di cui all'articolo 26, comma 7**, (venditori), ciascuna rata è calcolata in misura pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale **indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali** nel mese solare precedente a quello in cui la rata è versata.

Invece, per i **soggetti di cui all'articolo 26, commi 8 e 9**, (autoconsumatori) ognuna delle rate di acconto è calcolata in misura pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale **consumati per uso proprio** nel mese solare precedente a quello in cui la rata è versata.

A tal proposito, si rileva che in base a quanto disposto dal vigente articolo 26, comma 13, il pagamento dell'accisa avviene in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente;

il versamento a conguaglio è effettuato entro la fine di marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce.

Il **comma 4** dispone il **versamento** da parte dei soggetti obbligati dell'**eventuale conguaglio** determinato nella dichiarazione **semestrale entro la fine del mese** in cui è stata presentata la dichiarazione medesima.

Qualora, invece, dalla dichiarazione risulti il **versamento di somme in eccedenza** rispetto all'ammontare dovuto, quanto versato può essere detratto dai successivi versamenti di accisa fino a suo completo esaurimento oppure può essere richiesto a rimborso secondo le modalità stabilite dall'[articolo 14](#) del decreto legislativo n. 504 del 1995.

A tal proposito, si rileva che in base a quanto disposto dal vigente articolo 26, comma 13 le somme versate in eccedenza possono essere detratte dai successivi versamenti di acconto.

Il **comma 5** definisce le **modalità di versamento dell'accisa** per i **soggetti** di cui all'articolo 26, comma 7, che abbiano avviato **l'attività di vendita di gas naturale a consumatori finali**. Essi, per il periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività di fornitura e la fine del mese in cui procedono alla fatturazione del prodotto ceduto, sono tenuti al **versamento di acconti mensili** nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla scorta dei dati comunicati nella denuncia di cui al nuovo articolo 26-*bis*, comma 1 (vedi la relativa scheda di lettura), e a quelli eventualmente in possesso della medesima Agenzia.

Il **comma 6**, specularmente per i soggetti di cui all'articolo 26, commi 8 e 9, che abbiano **iniziato il consumo di gas naturale per uso proprio** (nuovi autoconsumatori), prevede che l'accisa dovuta relativamente al mese di avvio del consumo sia corrisposta mediante il **versamento di un acconto** nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati da tali soggetti nella denuncia di cui al predetto articolo 26-*bis*, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima.

Il **comma 7** dispone che gli **importi versati** ai sensi dei commi precedenti siano **riportati**, ai fini del conguaglio dell'accisa sul gas naturale dovuta per il semestre di riferimento, nella relativa **dichiarazione semestrale**.

Il **comma 8** disciplina il **contenuto** della bolletta di pagamento o della fattura che i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, (venditori di gas naturale) emettono nei confronti dei consumatori finali. Specificamente, in conformità alle prescrizioni stabilite dall'ARERA, devono essere indicati i **quantitativi di gas naturale** ceduti nel periodo cui la bolletta si riferisce,

nonché **l'importo dell'accisa dovuta** sui quantitativi medesimi, determinato mediante l'applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura.

Il **comma 9** prevede che i soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, **adeguino l'importo della cauzione** prestata, ai sensi del nuovo articolo 26-*bis*, comma 1, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per la vendita o per il consumo proprio di gas naturale, **entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento**. Ciò affinché tale cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti.

Dell'**adeguamento** deve essere data **comunicazione** all'Agenzia delle dogane e dei monopoli **entro dieci giorni** dalla data in cui lo stesso è effettuato.

Laddove, sulla scorta dei dati in possesso, anche acquisiti ai sensi del successivo comma 14, l'Agenzia accerti **l'inidoneità della cauzione prestata**, l'importo è soggetto **rideterminazione** da parte dell'Agenzia medesima, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui al nuovo articolo 64 del decreto legislativo n. 504 del 1995.

Sul punto, si evidenzia che il nuovo articolo 64 prevede, in particolare, la revoca dell'autorizzazione in caso di omessa integrazione della cauzione nel termine previsto.

Il **comma 10** contempla una particolare fattispecie di **rideterminazione d'ufficio** dell'importo della cauzione nell'ipotesi di escussione della stessa da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per mancato pagamento dell'accisa.

In siffatta circostanza, si prevede che, qualora il **soggetto obbligato**, nei tre mesi antecedenti alla data di effettuazione dell'escussione, **non abbia versato l'accisa dovuta** per un ammontare eccedente, al netto di quello eventualmente già iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l'Agenzia sia tenuta alla **rideterminazione** dell'importo della cauzione in **misura pari al valore dell'accisa dovuta e non versata** nei predetti tre mesi.

In tal caso, si applicano le disposizioni del nuovo articolo 64, comma 2, e l'importo della cauzione rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64.

In merito, la relazione illustrativa del Governo rileva che l'inserimento della suddetta disposizione muove dalla finalità di una maggiore tutela degli interessi erariali, in cui la cauzione sia stata escussa dall'Agenzia a seguito del mancato pagamento dell'accisa da parte del soggetto obbligato.

Il **comma 11** prescrive per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, l'**obbligo di comunicazione** all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, dei **dati relativi ai quantitativi di gas naturale** fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso.

Sul punto, il Governo evidenzia che tale disposizione, oltre ad essere funzionale allo svolgimento dei controlli da parte dei funzionari dell'Agenzia, è finalizzata a responsabilizzare i soggetti passivi in relazione alla comunicazione dei dati corretti che andranno a comporre la base imponibile dell'accisa dovuta, comunicazione, tra l'altro, che, qualora eventualmente omessa, sarebbe sanzionata con l'applicazione di quanto previsto dall'[articolo 50](#) del decreto legislativo n. 504 del 1995.

Il **comma 12** prevede l'**obbligo di contabilizzazione** da parte dei soggetti obbligati di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, dei quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti.

Il **comma 13** demanda alle determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la definizione del **modello**, del **contenuto** e delle **modalità di presentazione** della **dichiarazione semestrale**, nonché del **modello per le comunicazioni** dei dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso, di cui al comma 11.

Il **comma 14** rinvia a una determinazione congiunta dei direttori dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la definizione delle **modalità di scambio delle informazioni** inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in relazione alle cessioni di gas naturale fornito ai consumatori finali.

Articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-*quater* (Altre disposizioni)

L'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-*quater* introduce il nuovo articolo 26-*quater* disciplinante gli **adempimenti** cui sono tenuti i soggetti che effettuano attività di vettoriamento e di distribuzione, nonché dei soggetti che effettuano attività di estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale.

La **lettera f) introduce**, altresì, il nuovo articolo 26-*quater*.

Nello specifico, il **comma 1**, disciplina gli **obblighi dei soggetti** che effettuano attività di vettoriamento e di distribuzione del gas naturale, **anche mediante sistemi di trasporto diversi dalle reti**, nonché attività di estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, prevedendo che, **contestualmente** all'avvio della specifica attività, tali soggetti debbano **trasmettere apposita comunicazione** all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il **comma 2** stabilisce ulteriori adempimenti per i soggetti che effettuano **attività di vettoriamento o distribuzione del gas naturale**:

- **presentazione** all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica, di una **dichiarazione annuale riepilogativa**, contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce;
- **messa a disposizione** agli organi preposti ai controlli dei **dati relativi ai soggetti cui il prodotto è consegnato**;
- **comunicazione** all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e al soggetto interessato di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo n. 504 del 1995 dei **dati relativi ai quantitativi di gas naturale sottratti fraudolentemente da terzi**, appena i consumi fraudolenti sono accertati.

Le disposizioni in commentano riproducono sostanzialmente le previsioni dei commi 14 e 15 dell'articolo 26 del testo unico delle accise attualmente vigente. Con le seguenti differenze:

- vengono menzionati tra gli obbligati anche i soggetti che effettuano la distribuzione del gas naturale nonché quelli che svolgono attività di estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale;

- si prevede che le attività che comportano obblighi di comunicazione, le attività di vettoriamento e distribuzione poste in essere anche a mezzo di sistemi diversi dalle reti;
- si prevede che la dichiarazione sia presentata in forma esclusivamente telematica;
- nelle ipotesi di sottrazione fraudolenta di gas naturale i soggetti obbligati alla comunicazione dei relativi dati sono quelli di cui al comma 1 (attualmente la norma fa esclusivamente riferimento ai venditori). Viene inoltre precisato che i dati oltre che all'Agenzia delle dogane vanno trasmessi anche alla Guardia di finanza.

**Articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-quinquies
(Disposizioni attuative)**

L'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-quinquies introduce il nuovo articolo 26-quinquies, ai sensi del quale le modalità attuative degli articoli 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater sono demandate a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

La lettera f) introduce anche il nuovo articolo 26-quinquies, con cui si dispone che le **modalità attuative** della disciplina concernente l'accisa sul gas naturale, contenuta nelle norme modificate o introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, siano stabilite con uno o più **decreti del Ministro dell'economia e delle finanze**, anche per quanto concerne:

- le **modalità di applicazione dell'accisa** nei casi di impiego di gas naturale, destinato alla combustione, erogato a una pluralità di utilizzatori finali attraverso un unico punto di riconsegna e nei casi di impiego promiscuo del gas naturale,
- la **documentazione da presentare all'atto della denuncia dell'attività** prevista dall'articolo 26-bis, comma 1,
- gli **elementi relativi al calcolo dell'accisa** da indicare nelle bollette di pagamento emesse;
- gli **adempimenti** a carico dei soggetti obbligati in caso di cessazione dell'attività di vendita, di acquisto o di estrazione per uso proprio e il conseguente svincolo della cauzione prestata.

In merito, la relazione illustrativa del Governo rileva che tale norma risponde alla finalità di colmare una lacuna della normativa secondaria in materia, stante l'intervenuta obsolescenza di quella attualmente vigente.

Articolo 1, comma 1, lettera g)
(Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa)

L'**articolo 1, comma 1, lettera g)** apporta modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo n. 504 del 1992 recante la disciplina del **deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa**.

Nello specifico, oltre alla modifica dell'attuale rubrica dell'articolo, sono introdotte delle modifiche **all'ambito di applicazione degli adempimenti e in relazione ai conseguenti oneri** afferenti all'esercizio di impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa.

La **lettera g)** interviene sull'articolo 29 del decreto legislativo n. 504 del 1995 in materia di **deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa**.

Sul punto, il Governo rileva che la presente disposizione risponde a esigenze di semplificazione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti oneri, sia per gli Uffici dell'Agenzia che per gli operatori, afferenti al settore della vendita dei prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale e di birra, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), della legge n. 111 del 2023, ovvero "semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla detenzione, alla vendita e alla circolazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime dell'accisa anche attraverso la progressiva informatizzazione del sistema dei relativi contrassegni di Stato".

Nello specifico, la **lettera g), numero 1)**, modifica la rubrica dell'articolo in "**Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita**".

Viene pertanto inserito, rispetto alla formulazione vigente, il riferimento agli esercizi di vendita.

La **lettera g), numero 2)**, riformula integralmente il comma 2, prevedendo l'**obbligo di denuncia** all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio per gli **esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa**, esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 9-*bis* (Speditore certificato) e 10 (Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato).

Viene confermato l'obbligo di denuncia, già previsto dal vigente comma 2, per i **depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri**.

La relazione illustrativa precisa come per gli esercenti che intendono commercializzare prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro ai sensi degli artt. 9-*bis* e 10 del TUA il vigente regime di licenza permane al fine di non pregiudicare la possibilità di circolazione intraunionale dei medesimi. Ricorrono infatti le figure di speditore certificato e di destinatario certificato, le quali necessitano di essere preventivamente autorizzate dall'Agenzia.

Si rammenta inoltre che l'[articolo 29, comma 1](#), del decreto legislativo n. 504 del 1995 prevede l'obbligo per gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa di denuncia dell'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio.

La **lettera g), numero 3)**, introduce il nuovo comma 2-*bis* con cui si **esenta dall'obbligo di denuncia**, previsto per soggetti di cui al novellato comma 2, **gli esercenti la vendita di prodotti assoggettati al contrassegno fiscale**, nonché **di birra**, per i quali è prevista la presentazione di un'**unica comunicazione** allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) che ne dispone la successiva trasmissione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Ne consegue quindi che nel settore della vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale e di birra il rilascio della licenza fiscale - al netto di quanto previsto dal nuovo comma 2 dell'articolo 29 commentato sopra - **viene sostituito in via generale con la comunicazione di avvio delle attività di vendita di prodotti alcolici assoggettati da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP)** che assorbe, anche ai fini degli adempimenti fiscali, la denuncia di esercizio e connessa licenza fiscale.

Tale comunicazione non sarà peraltro necessaria per i prodotti alcolici non sottoposti a contrassegno fiscale.

La **lettera g), numero 4)**, riformulando il comma 3, lettera *b)*, **ridetermina la quantità massima**, ai fini del **beneficio dell'esonero dall'obbligo di denuncia** per gli esercenti il relativo deposito, dell'alcole non denaturato, degli aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, delle bevande alcoliche, della frutta sotto spirito, nonché delle profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato nella misura di **50 litri** in luogo degli attuali 20 litri.

Si ricorda che ai sensi del comma 3 sono esentati dall'obbligo di denuncia gli esercenti il deposito di:

a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale;

b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non

denaturato, in quantità non superiore a 20 litri (aumentato a 50 dalla disposizione sopra commentata);

c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;

d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;

e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;

f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.

Infine, la **lettera g), numero 5)**, introduce modifiche al comma 4 per finalità di coordinamento normativo.

Specificamente:

- viene rimosso il riferimento agli esercizi di vendita con riguardo all'obbligo di titolarità della licenza fiscale;
- viene conseguentemente **inserito** il riferimento agli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa obbligati alla denuncia di cui al comma 2, tra i soggetti per cui è obbligatoria la licenza fiscale;
- viene soppresso il riferimento agli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici tra i soggetti esonerati dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico previsto per i titolari di licenza fiscale (posto che tali soggetti non sono più obbligati a conseguire la licenza fiscale).

Articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 52
(Accisa sull'energia elettrica: oggetto dell'imposizione)

L'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 52, novella integralmente il testo del vigente articolo 52 del Testo Unico delle Accise – “TUA” relativamente all'**oggetto dell'imposizione** dell'accisa sull'**energia elettrica**. Nello specifico, si sancisce il principio generale secondo cui l'energia elettrica è sottoposta ad accisa, individuando il **momento** in cui l'imposta diviene **esigibile** con il **momento della fornitura** al consumatore finale o, nel caso di “autoconsumo”, con il **momento del consumo** dell'energia elettrica; tale momento assume rilevanza anche per l'individuazione delle **aliquote**, di cui all'allegato I, applicabili nella determinazione dell'imposta. Rispetto alla vigente formulazione vengono riformulate le fattispecie di consumo dell'energia elettrica non sottoponibili ad accisa (in particolare, si introduce **una disposizione che prevede la non sottoposizione ad accisa sull'energia elettrica ottenuta da generatori che utilizzino biomassa o gas ottenuto dalla biomassa**), ovvero di quelle di esenzione dell'applicazione dell'accisa (in particolare, si precisa **il criterio in base al quale l'esenzione da accisa deve essere applicato relativamente ai primi 150 kWh** di consumo mensili nelle abitazioni di residenza anagrafica). Infine, nell'ambito di applicazione dell'accisa, viene definito il concetto di “**uso promiscuo**” da intendersi come l'**utilizzo contestuale dell'energia elettrica, fornita da un unico punto di prelievo (contatore o POD), in impieghi differenti** rispetto ai quali è prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa.

Nell'ambito della revisione delle disposizioni vigenti in materia di accisa sull'**energia elettrica** di cui al Titolo II del decreto-legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (cd. Testo Unico delle Accise – “TUA”), l'**articolo 1, comma 1, lettera h)**, sostituisce l'**articolo 52** (rubricato “Oggetto dell'imposizione”).

In particolare, attraverso l'aggiornamento terminologico dell'**articolo 52**, si garantisce una maggiore coerenza delle disposizioni che individuano il campo di applicazione dell'imposta con il diritto armonizzato in materia di accisa.

Nello specifico, il **nuovo comma 1** dell'**articolo 52** dopo aver stabilito, in via generale, che l'energia elettrica è sottoposta ad accisa individua il momento in cui l'imposta diviene **esigibile** (cd. “momento impositivo”) con:

- a) il **momento della fornitura** al consumatore finale, con riguardo alla fattispecie di cessione dell'elettricità da un soggetto venditore ad un consumatore finale;
- b) il **momento del consumo** dell'energia elettrica, con riguardo alla fattispecie di produzione dell'elettricità per consumo proprio (produzione per consumo proprio o "autoconsumo").

Nella nuova formulazione di tale comma si precisa, inoltre, che l'imposta va determinata con l'applicazione delle **aliquote** di cui all'allegato I **vigenti a tale momento**.

In base alla vigente formulazione dell'articolo 52, comma 1, l'energia elettrica è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio.

Con la nuova formulazione del comma 1, viene individuato con maggiore chiarezza il momento di esigibilità dell'imposta, nonché l'esatta individuazione relative aliquote applicabili.

In tal senso, nella Relazione illustrativa si precisa che il nuovo comma 1 stabilisce, coerentemente con il diritto armonizzato in materia di accisa, che **l'energia elettrica**, in linea generale, **diviene sottoposta ad accisa** (ed il tributo diventa contemporaneamente esigibile) **solo al momento del suo consumo**; tale momento è fatto coincidere, sempre ai sensi del comma 1, con il **momento della fornitura** nel caso in cui l'elettricità sia ceduta al consumatore finale da un soggetto "venditore". L'**aliquota applicabile all'elettricità consumata** sarà, per l'elettricità ceduta da un soggetto "venditore", **quella vigente al momento della fornitura al consumatore finale**; nel caso di "**autoconsumo**" quella **vigente al momento** in cui avviene l'**effettivo consumo** dell'elettricità.

Ai sensi del successivo **comma 2** vengono riproposte le medesime fattispecie, di cui alle lettere da *a*) a *g*), **non sottoposte ad accisa già previste nella vigente formulazione dell'articolo 52**, salvo le seguenti precisazioni:

1. con riguardo alla **fattispecie di cui alla lettera a)**, non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW, **e consumata per uso proprio**. Pertanto, rispetto alla vigente formulazione, si precisa che la fattispecie afferisce all'energia elettrica autoprodotta, con impianti azionati da fonti rinnovabili, per consumo proprio;
2. con riguardo alla **fattispecie di cui alla lettera c)**, non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati **dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa** (nella versione vigente si fa riferimento a quelli azionati da gas metano biologico).

A tale riguardo, secondo la Relazione illustrativa a tale comma si introduce, in aderenza a quanto previsto dalla legge delega, anche **una disposizione che prevede la non sottoposizione ad accisa sull'energia elettrica ottenuta da generatori che utilizzino biomassa o gas ottenuto dalla biomassa**. Attualmente tale esclusione dal campo di applicazione del tributo in questione compete per la sola elettricità ottenuta da generatori che impieghino “gas metano biologico”. L'estensione generale alla biomassa e al gas ottenuto dalla biomassa è tesa a **incentivare l'impiego di tali prodotti nel settore energetico**.

Inoltre, nella Relazione si precisa che per **biomassa** dove intendersi, ai sensi della definizione appositamente inserita all'articolo 1, comma 2, lettera n-*bis*.1) del TUA (si vede la relativa scheda), la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti, sottoprodotti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura nonché la parte biodegradabile dei rifiuti in aderenza alle simmetriche definizioni adottate in ambito unionale.

3. con riguardo alla **fattispecie di cui alla lettera d)**, non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, aventi **potenza nominale** non superiore a 1 kW nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi **potenza nominale** complessiva non superiore a 200 kW. Pertanto, a differenza della vigente formulazione, si fa riferimento alla potenza nominale, anziché alla potenza disponibile, al fine di individuare le soglie di potenza dei vari generatori.

A tale riguardo, la Relazione illustrativa fornisce un chiarimento sui termini di potenza “normale”, potenza “disponibile” e “potenza impegnata” utilizzati nell'ambito del nuovo articolo 52 per l'individuazione delle soglie di potenza dei vari generatori o impianti.

Nello specifico, mutuando le definizioni dall'ordinario gergo commerciale in uso, si chiarisce che per potenza nominale dovrà essere considerata quella indicata, dal produttore del generatore, tra i “dati di targa” del generatore stesso. Per potenza impegnata dovrà invece considerarsi quella indicata nel contratto di fornitura di energia elettrica quale potenza (minima) che il soggetto fornitore si impegna a fornire al consumatore finale. Viceversa per potenza disponibile si dovrà intendere la potenza massima prelevabile dalla rete o dal generatore.

Analogamente al successivo **comma 3** vengono riproposte le medesime fattispecie, di cui alle lettere da *a*) a *e*), **di esenzione dall'accisa** già previste nella vigente formulazione dell'articolo 52, salvo le seguenti precisazioni:

1. con riguardo alla **fattispecie di cui alla lettera a)**, l'esenzione da accisa viene estesa, **limitatamente agli impianti di generazione di energia elettrica asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, all'energia elettrica utilizzata per le attività connesse all'esercizio dei medesimi impianti**.

Nella formulazione vigente, fattispecie di cui alla lettera *a*), si prevede che l'esclusione da accisa si rende applicabile all'energia elettrica utilizzata per

l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità.

2. con riguardo alla **fattispecie di cui alla lettera b)**, si precisa che relativamente all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, l'esenzione da accisa è riconosciuta in caso di consumo della stessa da parte delle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni **ubicati nel medesimo sito di produzione**.
3. con riguardo alla **fattispecie di cui alla lettera e)**, **viene precisato il criterio in base al quale l'esenzione da accisa deve essere applicato relativamente ai primi 150 kWh** di consumo mensili nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti con potenza impiegata fino a 3 kW, senza apportare particolari modifiche nel merito.

La Relazione illustrativa chiarisce che relativamente alla lettera e) del comma 3, viene aggiornato il complesso criterio in base al quale deve essere applicata l'esenzione dall'accisa relativamente ai primi 150 kWh di consumo mensili senza modificarne il merito. Attualmente, infatti, il meccanismo di esenzione è stabilito mediante il richiamo al complesso calcolo previsto da una deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi risalente al 1993.

Infine, il nuovo **comma 4**, reca una **definizione** del concetto di **“uso promiscuo”** nei termini di **utilizzo contestuale dell'energia elettrica, fornita da un unico punto di prelievo (contatore o POD), in impieghi differenti** rispetto ai quali è prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa.

A commento di tale nuovo comma, nella Relazione illustrativa si chiarisce che, nell'ambito di applicazione dell'accisa, per “uso promiscuo” deve intendersi **l'utilizzo contestuale dell'energia elettrica, fornita ad un unico punto di prelievo (detto contatore o POD)**, in impieghi differenti relativamente ai quali è prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa. Ciò risulterà funzionale per l'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica laddove risulti complesso o eccessivamente oneroso installare più contatori integratori dell'elettricità per discriminare i consumi nei differenti impieghi.

Si ricorda che il comma 1, lettera c) dell'articolo 53, nella formulazione attualmente vigente, definisce “uso promiscuo” l'utilizzazione di energia elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.

Si ricorda infine che la vigente formulazione del comma 4 dell'articolo 52 del TUA, sostanzialmente riprodotta nel testo del nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 54 (si veda la scheda relativa all'articolo 1, comma 1, lettera l) del presente dossier), prevede che il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha facoltà di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi.

Articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 53
(Accisa sull'energia elettrica: soggetti obbligati)

L'**articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 53, novella integralmente il vigente articolo 53** del Testo Unico delle Accise – “TUA” contenente la disciplina dei soggetti obbligati applicazione dell'accisa sull'**energia elettrica**, rinviando le modalità di versamento dell'imposta all'articolo 55. Nello specifico, attraverso una semplificazione espositiva, vengono riproposti i medesimi soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica: i soggetti che fatturano energia elettrica ai consumatori finali e società aventi sede legale in Italia che sono designate da soggetti di altri Paesi dell'Unione europea alla fornitura dell'energia elettrica direttamente ai consumatori finali; gli altri **soggetti utilizzano energia elettrica per uso proprio**, nonché **previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia**. Infine, si qualificano espressamente come consumatori finali (e non venditori di energia elettrica) **gli operatori delle colonnine di ricarica delle batterie montate sulle auto elettriche**.

Nell'ambito della revisione delle disposizioni vigenti in materia di accisa sull'**energia elettrica** di cui al Titolo II del decreto-legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (cd. Testo Unico delle Accise – “TUA”), l'**articolo 1, comma 1, lettera h)**, sostituisce interamente l'**articolo 53** (rubricato, nella versione vigente, “Soggetti obbligati e adempimenti”).

In particolare, attraverso una semplificazione espositiva dell'**articolo 53** (con **nuova rubrica “Soggetti obbligati”**), si individua la medesima platea di **soggetti obbligati al pagamento dell'accisa** già prevista dalla vigente formulazione dell'articolo 53, rinviando le relative modalità di versamento dell'imposta al successivo articolo 55.

Nella vigente formulazione dell'articolo 53 sono contenute anche le disposizioni concernenti le autorizzazioni o licenze che i soggetti passivi devono acquisire (tali disposizioni confluiranno nel nuovo articolo 53-*bis* per cui si fa rinvio alla relativa scheda).

In tal senso, nella Relazione illustrativa si chiarisce che le modifiche apportate alle disposizioni di tale articolo hanno il solo fine di migliorarne la fruibilità senza modificare la platea dei soggetti oggi chiamati a pagare il tributo in parola.

Nello specifico, ai sensi del **nuovo comma 1**, si individuano come soggetti **obbligati al pagamento** dell'accisa in primo luogo:

1. **soggetti che fatturano energia elettrica ai consumatori finali** (definiti come “venditori”, nella vigente formulazione della norma);
2. **società aventi sede legale in Italia** che sono **designate da soggetti di altri Paesi dell’Unione europea alla fornitura dell’energia elettrica direttamente ai consumatori finali**. In tal caso, la norma precisa che le società designate hanno l’obbligo di registrarsi presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli prima dell’inizio dell’attività di fornitura.

A tale riguardo, nella Relazione illustrativa si precisa che con il **comma 1** sono individuati i soggetti obbligati “principali” al pagamento del tributo in questione, sempre mutuandoli dall’articolo 26 attuale del TUA. Tra questi sono contemplati i **soggetti “venditori” di energia elettrica e cioè quelli che cedono tale prodotto ai consumatori finali per l’utilizzo definitivo (soggetti che fatturano l’energia elettrica ai consumatori finali)**: occorre infatti evidenziare che l’energia elettrica, al pari del gas naturale, in aderenza alle disposizioni armonizzate in materia di accisa, risulta essere sottoposta a tale tributo solo al momento della consegna al consumatore finale per l’utilizzo definitivo; in tal senso risulterà obbligato al pagamento della corrispondente accisa, nell’ambito dell’intera filiera di vendita dell’elettricità, il solo predetto soggetto “venditore” che emette la relativa fattura nei confronti del predetto consumatore finale indicando nella relativa bolletta, l’accisa applicata per rivalsa.

Ai sensi del nuovo comma 1, inoltre, si fa espresso **rinvio alle disposizioni contenute nell’articolo 55** relativamente alle **modalità di versamento dell’accisa**.

Il presente comma riproduce, con alcune integrazioni, i contenuti dell’attuale formulazione dell’articolo 53 comma 1, lettera a).

Il successivo **comma 2** individua gli ulteriori soggetti obbligati al pagamento dell’accisa che **utilizzano energia elettrica per uso proprio**:

- a) gli **esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio** (autoconsumo).
- b) i **soggetti che utilizzano energia elettrica per uso proprio, con impiego promiscuo**, con potenza disponibile superiore a 200 kW.
- c) limitatamente al consumo di energia che ne viene fatto, i **soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica dal mercato elettrico** di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999.

Il presente comma riproduce i contenuti dell’attuale formulazione dell’articolo 53 comma 1, lettere b), c) e *c-bis*), ad eccezione dell’individuazione del concetto di “uso promiscuo”, che nel vigente testo era definito alla lettera c) e che è riportata, con lo schema di decreto legislativo all’esame, al comma 4 dell’articolo 52.

Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la gestione economica del mercato elettrico è affidata ad un **gestore di mercato**, ovvero ad una società per azioni costituita, a tal fine, dalla rete di trasmissione nazionale. Tale

società organizza il mercato elettrico secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra produttori, assicurando, altresì, la gestione economica di un'adeguata disponibilità della riserva di potenza.

Ai sensi del nuovo **comma 3** sono, altresì, considerati soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, **previa istanza all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica:**

- a) **utilizzata con impiego unico** previa trasformazione o conversione, comunque effettuata, con potenza disponibile superiore a 200 kW.
- b) **da due o più fornitori**, in caso di consumi mensili nello stesso sito superiori a 200 mila kWh.

Il presente comma riproduce sostanzialmente i contenuti dell'attuale formulazione dell'articolo 53 comma 2.

Infine, il **comma 4** reca una nuova disposizione che inquadra tra i **consumatori finali** (anziché tra i venditori) anche gli **operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico delle colonnine di ricarica dei veicoli a trazione elettrica.**

A tal proposito, nella Relazione illustrativa si precisa che, mediante l'aggiunta di uno specifico comma 4 nell'articolo in illustrazione, è riportata, per necessario coordinamento sistematico, la disposizione attualmente contenuta nell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (recepimento della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) prevedendo espressamente che **gli operatori delle colonnine di ricarica delle batterie montate sulle auto elettriche debbano essere assimilati a consumatori finali dell'elettricità utilizzata per tale ricarica e non venditori di energia elettrica.**

Articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 53-bis
(Accisa sull'energia elettrica: rilascio dell'autorizzazione
o della licenza di esercizio)

L'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 53-bis, novella integralmente il testo del vigente articolo 53-bis del Testo Unico delle Accise – “TUA” con l'obiettivo di **raggruppare organicamente in un unico articolo** le disposizioni concernenti il **rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio** in materia di **accisa sull'energia elettrica**. Nello specifico, i **soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica devono ottenere apposita autorizzazione** da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché prestare una **cauzione sul pagamento dell'accisa**. Nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia e previo compimento delle verifiche di sua competenza, l'Agenzia **rilascia un'autorizzazione** ovvero **una licenza d'uso** ai soggetti obbligati che esercitano officine elettriche, previa verifica degli impianti. In linea con il vigente sistema, sono riproposte le medesime cause di **esonero dall'obbligo della cauzione** (soggetti che pagano preventivamente l'accisa e le amministrazioni dello Stato e Enti pubblici), nonché due casistiche di **diniego** ovvero, se precedentemente concessa, di **revoca dell'autorizzazione o licenza** (soggetti non abilitati alla vendita di energia elettrica e soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione, su richiesta, della pena per reati connessi con il pagamento dell'accisa). Infine, si introducono nuove disposizioni finalizzate a limitare fenomeni fraudolenti nello specifico settore del pagamento dell'accisa sull'energia elettrica.

Nell'ambito della revisione delle disposizioni vigenti in materia di accisa sull'**energia elettrica** di cui al Titolo II del decreto-legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (cd. Testo Unico delle Accise – “TUA”), l'**articolo 1, comma 1, lettera h)**, sostituisce interamente l'**articolo 53-bis** (rubricato, nella versione vigente, “Altri adempimenti”).

In particolare, con la nuova formulazione dell'**articolo 53-bis** (con **nuova rubrica “Rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio”**), si raggruppano organicamente in un unico articolo le disposizioni concernenti le modalità di autorizzazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa.

In tal senso, nella Relazione illustrativa si chiarisce che il nuovo articolo 53-bis del TUA raggruppa organicamente le disposizioni inerenti alle modalità di autorizzazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa.

Nello specifico, ai sensi del **comma 1**, i **soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica devono ottenere apposita autorizzazione** da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Più precisamente, **ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della licenza**, tali soggetti **devono preventivamente denunciare la propria attività all'Agenzia delle dogane e dei monopoli**. Inoltre, sono tenuti a prestare una **cauzione sul pagamento dell'accisa** che l'Agenzia determina nella misura del **15 per cento dell'accisa annua** (quest'ultima calcolata sulla base dei dati comunicati in sede di denuncia e di quelli eventualmente in suo possesso).

A tale riguardo, la Relazione illustrativa chiarisce che il **comma 1** del nuovo articolo 53-*bis*, **riprendendo il contenuto del comma 4 dell'attuale articolo 53**, prevede che tutti i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica **debbono essere preventivamente autorizzati dall'Agenzia**; l'autorizzazione continuerà ad essere subordinata, come attualmente previsto, alla prestazione di una specifica garanzia sul pagamento dell'accisa (cauzione).

Il comma 5 dell'articolo 53-*bis* attualmente vigente dispone, a tal proposito, che fatta eccezione per quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 del vigente articolo 53 (sostanzialmente coincidenti con i soggetti di cui al nuovo testo dell'articolo 53) prestano una cauzione sul pagamento dell'accisa determinata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in misura pari **ad un dodicesimo dell'imposta annua** che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dello stesso Ufficio.

Il successivo **comma 2** individua le modalità e le tempistiche di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia. Nello specifico, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia, l'Agenzia rilascia:

- a) un'**autorizzazione**, con riguardo ai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 diversi da quelli che esercitano officine elettriche;
- b) una **licenza di esercizio**, ai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 che esercitano officine elettriche, previa verifica degli impianti. Tale licenza è soggetta al pagamento di un diritto annuale.

Il rilascio dell'autorizzazione (o licenza di esercizio) è, altresì, subordinato ai preventivi controlli di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed alla verifica della completezza dei dati contenuti nella denuncia, nonché all'idoneità della cauzione prestata.

Tale disposizione riproduce il secondo periodo del comma 5 del vigente testo dell'articolo 53, con riferimento al rilascio dell'autorizzazione e il comma 7 primo periodo del medesimo articolo con riferimento al rilascio della licenza di esercizio per le officine elettriche.

Con particolare riguardo agli **esercenti officine di produzione di energia elettrica azionata da fonti rinnovabili** (escluse quelle riconducibili ai prodotti energetici *ex* articolo 21), di cui all'articolo 53, comma 2, lettera *a*), il **comma 3** reca un'ulteriore condizione per il rilascio della licenza di esercizio, ovverosia il preventivo controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica **dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale**.

A tale riguardo si precisa che il comma 3, riprende quanto previsto dal vigente testo dell'articolo 53, comma 7, secondo periodo.

Il **comma 4** individua delle casistiche di **esonero dall'obbligo della cauzione** di cui sopra, ovverosia nei confronti dei seguenti soggetti:

1. soggetti che versano anticipatamente l'accisa dovuta mediante canone di abbonamento annuale;
2. amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici.

Tale disposizione riproduce i contenuti del secondo periodo del comma 6 dell'attuale articolo 53 del TUA con riferimento all'esonero dalla cauzione di amministrazioni dello Stato ed Enti pubblici e dell'inciso presente al primo periodo del comma 1 del medesimo articolo con riguardo ai soggetti che versano anticipatamente l'accisa dovuta mediante canone di abbonamento annuale.

Il **comma 5** individua due casistiche di **diniego** ovvero, se precedentemente concessa, di **revoca dell'autorizzazione o licenza**, al ricorrere delle quali si rende necessario un preventivo contraddittorio tra le parti:

- a) **soggetti non abilitati alla vendita di energia elettrica** di cui all'articolo 1, comma 80, della legge n. 124 del 2017, nei casi in cui si tale abilitazione sia richiesta;

Ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è stato istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'**Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali**. Al fine di garantire la stabilità e la certezza del mercato dell'energia elettrica, **l'inclusione e la permanenza nell'Elenco costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di energia elettrica a clienti finali**.

Le relative disposizioni attuative sono contenute nel decreto del Ministero della transazione ecologica 25 agosto 2022, n. 164.

- b) **soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna o sentenza definitiva di applicazione della pena** su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, **per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici** per i quali sia prevista la pena di reclusione.

Le disposizioni di cui alla lettera b) riproducono, integrandole con il riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, la fattispecie prevista dall'ultimo periodo del vigente testo dell'articolo 53.

In caso di modifiche societarie, di ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza o di cessazione dell'attività, i soggetti obbligati sono tenuti, ai sensi del **comma 6**, a darne opportuna comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro trenta giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

I successivi **commi 7, 8 e 9**, invece, **recano delle nuove disposizioni finalizzate**, secondo quanto chiarito nella Relazione illustrativa, **a limitare fenomeni fraudolenti nello specifico settore del pagamento dell'accisa sull'energia elettrica**.

Nello specifico, il **comma 7** reca una nuova disposizione concernente lo **scambio di flussi informativi** tra **Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)** e **Agenzia delle dogane e dei monopoli**, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Nel dettaglio, costituiscono oggetto di scambio i dati relativi ai soggetti autorizzati alla vendita dell'energia elettrica ai consumatori finali ed ai soggetti ai quali l'autorizzazione è stata revocata.

Secondo i chiarimenti resi nella Relazione illustrativa, con il comma 7 è previsto che l'Agenzia e la competente direzione generale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica si scambino i dati relativi ai soggetti che ciascuna amministrazione, in relazione agli aspetti di relativa competenza, ha autorizzato, sotto il profilo fiscale (Agenzia delle dogane e dei Monopoli) e sotto il profilo prettamente commerciale (MASE); ciò per evitare che soggetti che risultassero non più autorizzati da una delle due Amministrazioni, possano comunque continuare ad operare nell'ambito della vendita di elettricità a consumatori finali.

Il nuovo **comma 8** dispone un ulteriore **scambio di informazioni** tra l'**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA")** e l'**Agenzia delle dogane e dei monopoli** funzionale alla gestione dell'accisa sull'energia elettrica. Più precisamente, l'ARERA, sentita l'Agenzia, definisce le tempistiche e le modalità di messa a disposizione del dato aggregato concernente i volumi mensili di energia elettrica complessivamente forniti da ciascun soggetto venditore - ai clienti finali - tramite il Sistema Informatico Integrato.

A tale riguardo, si fa presente che il Sistema Informatico Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica è stato istituito, presso l'Acquirente unico S.p.A., ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 luglio

2010, n. 105. Il Sistema è basato su una banca dati dei punti di prelievo dei dati identificativi dei clienti finali.

Infine, il nuovo **comma 9** dispone che i **dati** scambiati tra MASE e Agenzia delle dogane e dei monopoli (comma 7) e quelli inerenti ai volumi aggregati di energia elettrica complessivamente forniti da ciascun soggetto venditore (comma 8) **sono messi a disposizione**, in modo sicuro e automatico, **della Guardia di finanza** per lo svolgimento dei compiti di polizia economico-finanziaria.

A tale riguardo, la Relazione illustrativa chiarisce che, con i commi 8 e 9 dell'articolo in illustrazione, si intende prevedere un flusso di informazioni tra l'ARERA, da una parte, e l'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle dogane e dei monopoli e il corpo della Guardia di finanza) dall'altra, al fine di garantire la conoscibilità dei volumi di energia elettrica complessivamente forniti dai soggetti "venditori" ai clienti finali. Ciò risulta strumentale al corretto funzionamento del nuovo sistema di pagamento dell'accisa volto a superare il meccanismo del pagamento di rate di acconto fisse basate su dati storici di pagamento; tale nuovo sistema necessita di un monitoraggio continuo dei volumi di elettricità ceduti dai "venditori" ai clienti finali. In tal senso, ai sensi del comma 8, ARERA metterà a disposizione dati aggregati relativi ai volumi di energia elettrica riferibili a ciascun venditore.

Articolo 1, comma 1, lettera i)
(Accisa sull'energia elettrica: definizione di officina elettrica)

L'**articolo 1, comma 1, lettera i)**, **aggiorna la terminologia** del vigente articolo 54 del Testo Unico delle Accise – “TUA” relativamente alla definizione ed alla disciplina delle “**officine elettriche**”. Viene inoltre ricollocata in tale articolo la disposizione che consente all'**Agenzia delle dogane e dei monopoli autorizzare**, nel periodo compreso tra la realizzazione dell'officina elettrica e la sua attivazione ordinaria, **esperimenti in esenzione dall'accisa**, finalizzati alla messa in prova ed al collaudo delle apparecchiature delle officine elettriche.

Nell'ambito della revisione delle disposizioni vigenti in materia di accisa sull'**energia elettrica** di cui al Titolo II del decreto-legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (cd. Testo Unico delle Accise – “TUA”), l'**articolo 1, comma 1, lettera i)**, contiene delle disposizioni che modificano l'**articolo 54** (rubricato “Definizione di officina”).

Nello specifico, la lettera *i*) al **punto n. 1)** sostituisce la vigente rubrica dell'articolo 54 (definizione di officina) con la seguente: definizione di officina **elettrica**.

Il successivo **punto n. 2)** reca delle modifiche terminologiche al comma 1 dell'articolo 54 relativamente alla definizione di “**officina elettrica**” (nella versione vigente di “officina”).

Invero, per effetto di tali modifiche, **ai fini dell'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica è considerata officina elettrica l'insieme** (non più il complesso) degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da **un medesimo soggetto** (non più da una medesima ditta), anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi.

Il **punto n. 3)** sostituisce il comma 2 dell'articolo 54 introducendo modifiche terminologiche relativamente al concetto di “**officine elettriche distinte**” (nella versione vigente di officine distinte). Esse sono definite come diverse stazioni di produzione dell'energia elettrica che **uno stesso soggetto** (non più una stessa ditta) esercita in luoghi distinti anche quando **le medesime** (non più queste) stazioni sono in comunicazione fra loro mediante un'unica stazione di distribuzione.

Analogamente, ai sensi del **punto n. 4)**, vengono effettuati analoghi adattamenti terminologici.

Il **punto n. 5)** reca delle modifiche al comma 4 dell'articolo 54 relativamente all'inclusione di altre fattispecie nella definizione di "officina elettrica". Più precisamente, in base alla nuova formulazione del comma 4, sono da considerare come **officine elettriche, altresì**, gli apparati di produzione e di accumulazione montati sui veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad **accisa, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera b)**.

La vigente formulazione dell'articolo 54, comma 4, reca la seguente definizione: sono da considerare come **officine, agli effetti dell'imposizione, anche** gli apparati di produzione e di accumulazione montati sui veicoli, ad eccezione di quelli utilizzati per la produzione di energia elettrica non soggetta ad **imposta, di cui all'articolo 52, comma 2, lettera b)**. Tale causa di esclusione dell'applicazione dell'accisa, rimasta invariata nella nuova formulazione dell'articolo 52 rispetto alla versione vigente (per approfondimenti, si rinvia alla relativa scheda), afferisce all'energia elettrica impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati.

Infine, il **punto n. 6 inserisce** una nuova disposizione all'articolo 54, il **comma 4-bis** (attualmente inserito al comma 4 del vigente dell'articolo 52), ai sensi del quale l'**Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare**, nel periodo compreso tra la realizzazione dell'officina elettrica e la sua attivazione ordinaria, **esperimenti in esenzione dall'accisa**, finalizzati alla messa in prova ed al collaudo delle apparecchiature delle officine elettriche.

A tale riguardo, la Relazione illustrativa chiarisce che, con l'articolo 1, comma 1, lettera l) dello schema di decreto in illustrazione viene modificato l'articolo 54 del TUA che contiene le disposizioni per definire e disciplinare, dal punto di vista prettamente tributario, la c.d. "officina elettrica", **intesa come l'insieme degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'elettricità gestiti da un medesimo soggetto**. Ciò al fine di una maggiore chiarezza e fruibilità delle disposizioni contenute nell'articolo 54 in parola attraverso l'**aggiornamento della terminologia** - spesso obsoleta - utilizzata nelle medesime disposizioni. Si provvede inoltre, **per una migliore organicità delle disposizioni in materia di officine elettriche**, ad **aggiungere**, nel corpo dell'articolo 54 in parola, un nuovo comma 4-bis che contiene le disposizioni dell'attuale comma 4 dell'articolo 52.

Articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso articolo 55
(Accisa sull'energia elettrica: accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa)

L'**articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso articolo 55**, introduce una **nuova formulazione** del vigente articolo 55 del Testo Unico delle Accise – “TUA” relativamente all'**accertamento, liquidazione e versamento dell'imposizione** dell'accisa sull'**energia elettrica**. In particolare, si prevede l'obbligo di presentazione di due **dichiarazioni semestrali, delle quali vengono fissate le scadenze**, a carico dei soggetti obbligati (in luogo a quella annuale prevista dalla vigente formulazione dell'articolo 55), in base alle quali si procederà alla determinazione dell'accisa dovuta per ciascun semestre solare di riferimento. Con riguardo al contenuto delle dichiarazioni, si precisano le indicazioni che dovranno essere fornite da tutti i soggetti obbligati e le informazioni che saranno indicate dai soggetti “venditori”. Sono definiti i termini di versamento dell'**accisa dovuta in ciascun semestre solare (in rate di acconto mensili**, da corrispondere **entro la fine di ciascun mese** secondo specifici criteri. L'**eventuale conguaglio a debito** risultante dalla dichiarazione semestrale **dovrà essere versato entro la fine del mese di presentazione della dichiarazione** semestrale. L'eventuale eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione semestrale potrà essere **scomputata dai successivi versamenti di accisa** fino a completo esaurimento, oppure potrà essere richiesto a **rimborso**. Si definisce, altresì, il **contenuto della bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti venditori ai consumatori finali**.

Vengono introdotte disposizioni concernenti l'**adeguamento dell'importo della cauzione** prevedendosi inoltre che sia la medesima **Agenzia delle dogane e dei monopoli a verificare l'idoneità della cauzione ed a comunicare l'importo rideterminato della cauzione in caso di riscontrata inidoneità**. Viene disciplinato uno specifico caso di rideterminazione dell'importo della cauzione in caso **escussione della cauzione** da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli indicandone i specifici presupposti. Infine, si rimanda ad appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate, con riguardo alle modalità di scambio dei flussi informativi) la disciplina di alcuni aspetti pratici relativi alla definizione dei modelli di dichiarazione semestrale a alle modalità di scambio dei flussi informativi relativi ai dati aggregati sulle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati.

Nell'ambito della revisione delle disposizioni vigenti in materia di accisa sull'**energia elettrica** di cui al Titolo II del decreto legislativo 26 ottobre

1995 n. 504 (cd. Testo Unico delle Accise – “TUA”), l’**articolo 1, comma 1, lettera l)**, sostituisce l’**articolo 55**.

In primo luogo, nella rubrica che nel testo vigente fa riferimento solo all’accertamento e alla liquidazione dell’accisa, viene aggiunto il riferimento anche **al versamento dell’accisa**.

Il **nuovo comma 1** dispone che l’**accertamento** e la **liquidazione dell’accisa sull’energia elettrica** debbano essere effettuati sulla base di una **dichiarazione semestrale** recante gli elementi necessari alla determinazione del debito d’imposta del semestre solare di riferimento. Come espressamente indicato nella disposizione *de qua*, i semestri di riferimento seguono l’anno solare, perciò il **primo** decorre **dal 1° gennaio fino al 30 giugno**, il **secondo dal 1° luglio al 31 dicembre**. Tale disposizione non trova applicazione per i soggetti obbligati che versano anticipatamente l’imposta dovuta mediante il pagamento di un canone di abbonamento annuale.

La vigente formulazione dell’articolo 55, comma 1, prevede che l’accertamento e la liquidazione dell’accisa siano effettuati dal competente ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di una dichiarazione annuale.

Il successivo **comma 2** individua i **termini** entro i quali i soggetti obbligati devono **presentare, in via telematica, le dichiarazioni semestrali**, ovverosia **entro la fine del mese di settembre** dell’anno in corso (**primo semestre**) e **la fine del mese di marzo** dell’anno successivo (**secondo semestre**). In aggiunta, il medesimo comma 2, definisce il contenuto della dichiarazione semestrale, nei seguenti termini:

- a) **somme versate a titolo di acconto** relativamente al **semestre solare di riferimento** (contenuto riguardante **tutti i soggetti obbligati**);
- b) l’**ammontare**, in relazione a **ciascuna destinazione d’uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare di riferimento e le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura** ai consumatori finali (contenuto riguardante i soli obbligati principali, ovverosia i soggetti venditori *ex* articolo 53, comma 1).

A tale riguardo, nella Relazione illustrativa si precisa che nella medesima dichiarazione (comma 2) dovranno essere indicati anche i pagamenti mensili di acconto effettuati nei sei mesi solari che costituiscono il semestre di riferimento.

Il nuovo **comma 3** dell’articolo 55 definisce le **modalità di versamento degli acconti** per i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione semestrale, nonché le relative modalità di calcolo.

Più precisamente, si prevede che l'**accisa dovuta in ciascun semestre solare** debba essere **versata in rate di acconto mensili**, da corrispondere **entro la fine di ciascun mese**.

La disposizione prevede **due distinti criteri** di determinazione degli acconti:

- 1) per i soggetti "**venditori**" di cui all'articolo 53 comma 1, ciascuna **rata mensile** corrisponde all'importo dell'**accisa complessivamente dovuta** sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle **bollette di pagamento emesse**, nei confronti dei consumatori finali, **nel mese precedente**;
- 2) per gli **altri soggetti obbligati** o "**autoconsumatori**" di cui all'articolo 53, commi 2 e 3, ciascuna **rata mensile** corrisponde all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di **energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente**.

Il nuovo **comma 4** definisce, invece, le **modalità di versamento** (o **utilizzo**) del **conguaglio a debito** (o a **credito**) risultante dalla dichiarazione semestrale.

Più precisamente, si prevede che l'**eventuale conguaglio a debito** risultante dalla dichiarazione semestrale (l'**accisa dovuta** in base alle bollette effettivamente emesse nel semestre o per l'energia elettrica effettivamente consumata per uso proprio nel semestre è **superiore** rispetto agli **acconti mensili versati** per il medesimo semestre) **debba essere versato entro la fine del mese di presentazione della dichiarazione** semestrale.

In caso di **eccedenza a credito** risultante dalla dichiarazione semestrale (l'**accisa dovuta** in base alle bollette effettivamente emesse nel semestre o per l'energia elettrica effettivamente consumata per uso proprio nel semestre è **inferiore** rispetto agli **acconti mensili versati** per il medesimo semestre), tale importo potrà essere **utilizzato a scomputato dai successivi versamenti di accisa** fino a completo esaurimento, oppure potrà essere richiesto a **rimborso** ai sensi dell'articolo 14 del TUA.

Il **comma 5** prevede una disposizione *ad hoc* per i **soggetti venditori**, in quanto per tali soggetti l'**Agenzia delle dogane e dei monopoli determina la misura degli acconti mensili** da versare per il **periodo intercorrente tra l'inizio dell'attività di fornitura e la fine del mese in cui tali soggetti procedono alla fatturazione** dell'energia elettrica ceduta. Nella determinazione di tali acconti, l'Agenzia si avvale dei dati comunicati dai venditori in sede di denuncia e di quelli eventualmente già in suo possesso.

Allo stesso modo, il **comma 6** prevede una disposizione *ad hoc* per i soggetti che iniziano a consumare energia elettrica per uso proprio

(**autoconsumatori**). Per tali soggetti, **la misura dell’acconto mensile da versare per l’accisa dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo è determinata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli** in base ai dati comunicati da tali soggetti in sede di denuncia e di quelli eventualmente già in suo possesso.

Il successivo **comma 7** dispone che **gli acconti determinati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dei precedenti commi 6 e 7, debbano essere considerati nella dichiarazione del semestre di riferimento, ai fini del conguaglio dell’accisa sull’energia elettrica dovuta per il medesimo semestre.**

Il nuovo **comma 8** definisce, conformemente alle prescrizioni dell’ARERA, il contenuto della bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti venditori ai consumatori finali, nei seguenti termini:

- a) **quantitativi di energia elettrica venduti** nel periodo di riferimento della bolletta;
- b) **importo dell’accisa** determinata sui predetti quantitativi calcolato con l’applicazione delle **aliquote vigenti al momento della fornitura.**

Nella Relazione illustrativa si precisa che l’indicazione di tali dati appare indispensabile per consentire la corretta determinazione dell’accisa dovuta sull’elettricità ceduta ai clienti finali.

Il **comma 9** dispone con riguardo alle **forniture di energia elettrica alle utenze con potenza disponibile non superiore a 200 kW e con impiego promiscuo** che, su richiesta del consumatore finale di energia, il soggetto venditore determini l’accisa in relazione ai quantitativi di energia elettrica utilizzati nei differenti impieghi.

Conseguentemente nel successivo **comma 10** si prevede che **i soggetti venditori comunichino all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro la fine di ciascun anno solare, l’elenco dei soggetti che utilizzano l’energia elettrica in impieghi unici agevolati e le relative variazioni.**

Il **comma 11** reca delle disposizioni concernenti l’**adeguamento dell’importo della cauzione** prevista dall’articolo 53-*bis* (si veda la relativa scheda). Più precisamente, si stabilisce che **i soggetti obbligati debbano procedere con l’adeguamento dell’importo della cauzione** in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti **entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento**, dandone comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei

monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Ai sensi del medesimo comma, si dispone che sia la medesima **Agenzia delle dogane e dei monopoli a verificare l'idoneità della cauzione** in base ai dati in suo possesso. Laddove dall'esito delle verifiche la cauzione prestata risulti non idonea, l'Agenzia ne ridetermina l'importo ai sensi del nuovo articolo 64 (si veda la relativa scheda).

Il successivo **comma 12** disciplina l'**ipotesi di escussione della cauzione** da parte dell'Agenzia delle dogane dei monopoli. In tale circostanza, la norma prevede che laddove il soggetto obbligato, nei **tre mesi precedenti** alla data di escussione, **non abbia versato l'accisa dovuta per un importo che, al netto di quello eventualmente già iscritto a ruolo, risulti superiore al doppio della cauzione escussa, l'Agenzia ridetermina l'importo della cauzione in misura pari al valore dell'accisa dovuta e non versata** nei predetti tre mesi, dandone opportuna comunicazione al soggetto interessato.

La norma prevede che l'importo della cauzione così rideterminato (ai sensi del nuovo articolo 64, comma 2) debba rimanere **invariato nei sei mesi solari successivi** alla data di ricevimento della comunicazione.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa ciò è volto a tutelare l'erario da fenomeni fraudolenti che consistono nell'addebitare l'accisa ai consumatori finali e non versarla successivamente all'erario.

Il **comma 13** reca un ulteriore **obbligo in capo ai soggetti venditori**, ovvero sia quello **di comunicare** all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in forma esclusivamente **telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso.**

Con riguardo alla dichiarazione semestrale (comma 1) ed alle comunicazioni mensili cui è tenuto il soggetto venditore (comma 13), il successivo **comma 14** prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia definito quanto segue:

- a) il modello di dichiarazione semestrale;
- b) le modalità di presentazione del medesimo modello;
- c) gli elementi specifici da indicare nel modello;
- d) il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni mensili dei soggetti venditori.

Da ultimo, il **comma 15** stabilisce che le modalità di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell'accisa relativamente alle cessioni di

energia elettrica fornita ai consumatori finali (soggetti venditori) siano definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto, con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

A tale riguardo, nella Relazione illustrativa si precisa che obiettivo della disposizione è quello di consentire una stretta collaborazione tra le due Agenzie, che provvederanno di comune accordo, mediante apposita determinazione direttoriale, a stabilire le relative modalità di scambio dei dati in questione.

Articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso articolo 56
(Particolari modalità di pagamento dell'accisa)

L'**articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso articolo 56** sostituisce il vigente articolo 56 in materia di versamento dell'accisa con una nuova formulazione afferente a **particolari modalità di versamento dell'accisa sull'energia elettrica**. Si contempla per alcuni soggetti passivi la possibilità di pagare l'accisa in modo forfettario mediante **un canone annuo di abbonamento individuandone le modalità**.

L'**articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso articolo 56** sostituisce il vigente articolo 56 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (TUA), di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La nuova formulazione prevede semplificazioni per il pagamento dell'accisa in determinati casi particolari.

In particolare, il **comma 1** dispone che gli **esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio** (di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b, come riformato dal presente schema di decreto legislativo), come ad esempio gruppi elettrogeni di soccorso, non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori per la misura dell'energia elettrica consumata **possano corrispondere l'accisa in modo forfettario mediante un canone annuo di abbonamento**.

Il primo periodo del comma 5 del vigente articolo 55 prevede che i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b) (ossia i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica da due o più fornitori, qualora abbiano consumi mensili superiori a 200.000 kWh), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane.

Il **comma 2** prevede l'anzidetta **semplificazione nel pagamento dell'accisa**, di cui al comma 1, relativa al versamento dell'accisa **anche per gli esercenti officine elettriche costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore, con potenza elettrica disponibile non superiore a 100 kW**.

Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 55, nel testo vigente prevede che gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore ed impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa

vigente, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.

Il **comma 3** indica come la determinazione del **canone annuo** di abbonamento per il pagamento forfettario dell'accisa sia parametrata **sulle caratteristiche degli impianti** dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La medesima Agenzia, ai sensi del **comma 4**, stabilisce anche **per i soggetti di cui al comma 1, nel caso di forniture di energia elettrica a cottimo, il canone annuo** di abbonamento per il pagamento dell'accisa in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.

Il vigente comma 3 dell'articolo 55 prevede che 3. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare l'accisa con un canone stabilito dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane in relazione alla potenza installata presso i consumatori, tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.

Al **comma 5** sono definite le **modalità di versamento del canone forfettario annuo** previsto dal presente capoverso. Si prevede nello specifico che il canone annuo sia versato dai soggetti beneficiari della semplificazione **all'atto della stipula della convenzione** e per le annualità successive **anticipatamente** entro il mese di gennaio di ciascun anno. **Eventuali variazioni superiori al 10 per cento del consumo** preso a base nella determinazione del canone devono essere **comunicate** all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini della sua **revisione**.

In caso di cessazione di attività in corso d'anno non è prevista la restituzione di quanto versato.

Il comma 5 dell'articolo 56 nel testo vigente dispone che i soggetti di cui all'articolo 55, comma 5 (ossia i soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata), corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso.

Le disposizioni di tale articolo ricalcano sostanzialmente quanto previsto ai commi 3 e 5 dell'attuale articolo 55 e al comma 5 dell'attuale articolo 56 del TUA.

Articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articolo 56-bis (Altre disposizioni)

L'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articolo 56-bis, dello schema di decreto legislativo in esame introduce il nuovo articolo 56-bis nel Testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative (c.d. Testo unico delle accise) (d.lgs n. 504/1995). Tale articolo reca disposizioni per i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione di energia elettrica.

I **commi 1 e 2** riprendono disposizioni già esistenti, richiedendo la **comunicazione** all'Agenzia delle dogane e dei monopoli **dell'inizio attività** e la presentazione di una **dichiarazione annuale riepilogativa**. Altri obblighi includono la trasmissione dei **dati** relativi **all'energia trasportata e consegnata** e la **comunicazione** tempestiva di **eventuali frodi**.

I **commi 3 e 4** recano **norme** destinate ai **soggetti** che **producono energia** elettrica **senza consumarla**, inclusa la **comunicazione** all'Agenzia e l'attribuzione di un codice identificativo. Sono tuttavia previste deroghe a tale obbligo di comunicazione.

Infine, il **comma 5** prevede la **dichiarazione all'Agenzia** di **eventuali modifiche impiantistiche** o **societarie** entro trenta giorni dalla sopravvenuta modifica.

La **lettera m), capoverso articolo 56-bis**, introduce il nuovo articolo 56-bis, composto da cinque commi e recante disposizioni relative ai soggetti che effettuano **vettoriamento o distribuzione di energia elettrica**.

Secondo la relazione tecnica del Governo, **i commi 1 e 2** ricalcano quanto già disposto dall'attuale Testo unico delle accise all'articolo 53-bis, commi 2, 3 e 4.

Il **comma 1** dispone che all'avvio dell'attività, i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione di energia elettrica ne diano **comunicazione all'Agenzia** delle **dogane** e dei **monopoli**.

Ai sensi del **comma 2**, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a:

- presentare all' Agenzia delle dogane e dei monopoli una **dichiarazione annuale riepilogativa** contenente i dati relativi all'energia elettrica trasportata rilevati nelle stazioni di misura. La presentazione può avvenire

esclusivamente in **forma telematica**, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce (**lett. a**));

- **rendere disponibili** agli organi di controllo i **dati** relativi ai **soggetti** cui **l'energia elettrica è consegnata** o per conto dei quali è **trasportata**. Le modalità di attuazione sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (**lett. b**));
- **rendere disponibili** ai **soggetti** che **fatturano energia elettrica** ai consumatori finali (di cui all'articolo 53, comma 1 del Testo Unico delle accise, come modificato dallo schema di decreto in esame), i **dati** relativi **all'energia elettrica consegnata** ai consumatori finali, al fine di garantire il pagamento dell'accisa (**lett. c**));
- **comunicare** tempestivamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e ai soggetti che fatturano energia elettrica ai consumatori finali (di cui all'articolo 53, comma 1 del Testo unico delle accise, come modificato dallo schema di decreto in esame), i **dati** relativi ai quantitativi di **energia elettrica sottratti fraudolentemente** da terzi, appena i consumi fraudolenti sono accertati (**lett. d**)).

I **commi 3 e 4** del nuovo articolo *56-bis* recano norme di natura amministrativa per i soggetti, diversi dai soggetti obbligati, che esercitano un'officina che produce energia elettrica con modalità diverse da quelle previste per alcuni usi esclusi dal pagamento dell'accisa.

Secondo la relazione illustrativa del Governo, ai sensi del **comma 3** anche i soggetti che producono energia elettrica senza procedere al suo consumo, consegnando quindi **l'intera produzione** alla **rete di distribuzione**, devono comunicare all'Agenzia la loro attività al fine del loro generale censimento, salvo deroghe previste per semplicità amministrativa.

Più specificamente, il **comma 3** dispone che sia **tenuto** a dare **comunicazione** all'Agenzia delle dogane e dei monopoli anche il **soggetto non obbligato** ai sensi dell'**articolo 53, commi 1, 2 e 3** del Testo unico delle accise (come modificato dal presente schema di decreto, per cui si rimanda alla relativa scheda di lettura) che **esercita un'officina elettrica**, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione, che **produce energia elettrica con modalità diverse** da quelle previste dall'**articolo 52, comma 2, lettere a), b) e d)** del Testo Unico delle accise (come modificato dal presente schema di decreto). La comunicazione deve avvenire contestualmente all'avvio dell'attività e recare i dati caratteristici dell'officina nonché gli impieghi previsti dell'energia elettrica prodotta.

Si ricorda che l'articolo 52, comma 2, lettere *a), b) e d)* dispone che non sia sottoposta ad accisa, tra le altre, l'energia elettrica:

- prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile non superiore a 20 kW, e consumata per uso proprio (lett. *a*));
- impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati (lett. *b*));
- prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, aventi potenza nominale non superiore a 1 kW nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW (lett. *d*));

Il **comma 3** precisa altresì che è **escluso dall'obbligo di comunicazione** il **soggetto** non obbligato ai sensi dell'articolo 53, commi 1, 2 e 3 del Testo unico delle accise (come modificato dal presente schema di decreto) che **esercita un'officina elettrica**, collegata alla rete di trasmissione o distribuzione e avente **potenza disponibile non superiore a 50 kW**, che **produce energia elettrica** tramite **gruppi elettrogeni** azionati dalla **biomassa** o da gas ottenuti dalla biomassa (secondo quanto previsto all'articolo 52, comma 2, lett. *c*) del Testo Unico delle accise (come modificato dal presente schema di decreto).

Ai sensi del **comma 4**, ai soggetti tenuti alla comunicazione ai sensi del **comma 3**, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce un **codice identificativo**. **Entro** il mese di **marzo** di ogni anno i soggetti sono tenuti a **comunicare** all'Agenzia i **dati** relativi **all'energia elettrica prodotta e ceduta** alla rete di trasmissione o distribuzione nell'anno solare precedente.

Infine, ai sensi del **comma 5**, tutti i **soggetti** di cui al presente articolo sono tenuti a **dichiarare** all'Agenzia ogni **variazione** relativa agli **impianti** di pertinenza e le **modifiche societarie**, nonché la **cessazione dell'attività entro trenta giorni** dalla data in cui tali eventi si sono verificati.

Articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articolo 56-ter
(Disposizioni attuative in materia di accisa sull'energia elettrica)

L'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articolo 56-ter introduce il nuovo articolo 53-ter recante **disposizioni attuative in materia di accisa sull'energia elettrica**. Si prevede che **le modalità attuative delle disposizioni in materia di accisa sull'energia elettrica** siano stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 1, comma 1, lettera m), capoverso articolo 56-ter dispone che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze siano stabilite **le modalità attuative delle disposizioni in materia di accisa sull'energia elettrica** contenute negli articoli 52, 53, 53-bis, 54, 55, 56 e 56-bis del Testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative (decreto legislativo n. 504 del 1995).

Gli anzidetti articoli trattano:

- l'oggetto dell'imposizione (art. 52);
- i soggetti obbligati al pagamento e gli obblighi a cui sono sottoposti ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio (art. 53 e 53-bis);
- la definizione di officina (art. 54);
- l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa (art. 55);
- le modalità particolari di pagamento dell'accisa e altre disposizioni in materia (art. 56 e art. 56-bis).

Nelle modalità attuative anzidette sono ricomprese, tra l'altro:

- la **definizione di impresa di autoproduzione ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica** utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità nonché, limitatamente agli impianti di generazione di energia elettrica asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, per le attività connesse all'esercizio dei medesimi impianti;
- la **documentazione da presentare all'atto della denuncia di attività** all'Agenzia delle dogane e dei monopoli cui sono tenuti i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa **ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio**;
- gli **elementi relativi al calcolo dell'accisa** da indicare nelle bollette di pagamento emesse;

- le **modalità e le condizioni di applicazione dell'accisa nei casi di impiego promiscuo dell'energia elettrica** nonché gli adempimenti da prevedere a carico dei soggetti obbligati in caso di cessazione dell'attività di vendita o di acquisto per uso proprio e il conseguente **svincolo della cauzione prestata**.

Articolo 1, comma 1, lettera n)
(Disposizioni generali in materia di altre imposte indirette)

L'**articolo 1, comma 1, lettera n)** reca modificazioni all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1995 in materia di **altre imposte indirette**.

In merito, per effetto della disposizione in esame, decorsi cinque giorni dal termine di pagamento di tali imposte, **non è ammessa l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti** finché non sia stato estinto il debito d'imposta.

La **lettera n)** **modifica** l'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1995 recante **disposizioni generali in materia di altre imposte indirette**.

Nello specifico, la disposizione in commento prevede che ai tributi di cui al Titolo III del predetto decreto (rubricato "Altre imposte indirette") si applichi **l'articolo 3, comma 4, sesto periodo in luogo dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del decreto medesimo**.

Sul punto, si rammenta che il sopra citato articolo 3, comma 4, terzo periodo, disciplina **il termine di pagamento dell'accisa**, il quale è strettamente dipendente dal periodo temporale di immissione in consumo dei prodotti. Specificamente:

- per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo;
- per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto;
- per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese.

L'articolo 3, comma 4, sesto periodo, prevede che decorsi cinque giorni dalla data di scadenza del pagamento dell'accisa non sia consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta.

A seguito della modifica introdotta con riferimento alle altre imposte indirette di cui al Titolo III si applica la disposizione secondo cui, **decorsi cinque giorni** dalla data di scadenza del pagamento dell'imposta è **preclusa l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta**.

In merito, la relazione illustrativa del Governo rileva che la presente modifica muove dalla necessità di correggere il collegamento interno previsto dal summenzionato articolo 61, comma 2, che, a seguito delle modifiche normative intervenute, risulta errato.

Si segnala al riguardo che l'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del Testo unico accise, mentre nella formulazione vigente descrive il termine di pagamento dell'accisa, dalla prima stesura del Testo unico delle accise e fino al dicembre 2001, conteneva la disposizione secondo la quale, decorsi cinque giorni dalla data di scadenza del pagamento dell'imposta, è preclusa l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta.

Nonostante la disposizione di cui all'articolo 61, comma 2, abbia formato oggetto di modifica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *aaa*), n. 1.1, del decreto legislativo n. 48 del 2010, tale riferimento normativo non era, in quell'occasione stato allineato alla nuova formulazione del comma 4 dell'articolo 3.

Articolo 1, comma 1, lettera o)
***(Imposizione sugli oli lubrificanti,
sui bitumi di petrolio ed altri prodotti)***

L'articolo 1, comma 1, lettera o) sostituisce l'articolo 62 inerente all'imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti. Vengono trattati il regime impositivo, i prodotti assoggettati all'imposta di consumo anche in relazione al trasporto e alla circolazione, le esenzioni e la gestione degli inventari e delle giacenze fiscalmente rilevanti.

L'articolo 1, comma 1, lettera o) sostituisce l'articolo 62 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (TUA), di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, in materia di **imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti** al fine di aggiornare, semplificare e riorganizzare le disposizioni ivi contenute.

Nella nuova formulazione si interviene sui **commi 1, 2 e 3** per quel che riguarda i **prodotti sottoposti all'imposta di consumo** stabilendo che **l'aliquota di riferimento sia quella indicata nell'allegato 1**. I prodotti interessati rimangono sostanzialmente gli stessi già presenti nella formulazione vigente:

- **gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99)** destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione o utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione. Viene aggiunta la specifica che rientrano in questa tipologia anche gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99) ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti da oli a base minerale o sintetica già immessi in consumo;
- **i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00);**
- **gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902)** quando destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. Si specifica, inoltre, che ai fini dell'imposizione si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con otto o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla

temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume;

- **gli oli lubrificanti e i bitumi**, limitatamente al loro quantitativo e con l'applicazione delle rispettive aliquote indicate nell'allegato I, **contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) nonché contenuti in prodotti o merci definitivamente importati o provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea.**

I **commi 4 e 5** individuano, in coerenza con quanto già disposto dai commi 2 e 5 del previgente art. 62, **i casi nei quali gli oli e i bitumi rientranti nel perimetro impositivo sono esentati dall'applicazione dell'imposta.** Sono pertanto esenti dall'imposta di consumo:

- **gli oli lubrificanti utilizzati nei medesimi impieghi in relazione ai quali i prodotti energetici sono esenti dall'accisa**, ai sensi della tabella A allegata al TUA, punto 2 ("impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici") e punto 3 ("Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti");
- **i bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia e a quelli impiegati come combustibile nei cementifici;**
- **gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui al comma 1, articolo 22, del Testo unico in esame;**

L'articolo 22 comma 1 dispone che il consumo di prodotti energetici all'interno di uno stabilimento che produce prodotti energetici non è considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento o se i medesimi sono utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i «trattamenti definiti» previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata di cui al [regolamento \(CE\) n. 2658/87](#) relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Il **comma 6**, nella nuova formulazione introdotta riprende il vigente comma 4 dell'articolo 62 relativamente ai **prodotti ottenuti congiuntamente agli oli lubrificanti durante il processo di rigenerazione**

degli oli usati stabilendo che a questi siano **sottoposti ad accisa** nei termini definiti dall'articolo 21. Diversamente, non sono sottoposti ad accisa gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione e ai prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione degli oli lubrificanti.

Il **comma 7** ripropone sostanzialmente quanto già contenuto nel comma 7 dell'articolo 62 vigente prevedendo che per la **circolazione e il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi sottoposti ad imposizione** trovino applicazione le disposizioni in materia di prodotti energetici di cui agli articoli 12 “Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa” e 25 “Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa” del TUA. Si prevede, in aggiunta, che ai fini **dell'esecuzione degli inventari periodici** degli oli lubrificanti e degli altri prodotti di cui al comma 2 e al comma 3 e della **determinazione delle giacenze fiscalmente rilevanti** è ammessa, previa approvazione Agenzia delle dogane, la tenuta delle contabilità in forma aggregata per prodotti omogenei aventi la medesima destinazione tributaria.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa si tratta di una importante semplificazione operativa per l'esecuzione dei previsti inventari periodici da effettuare presso i depositi e gli impianti di oli lubrificanti. Gli operatori potranno infatti, previa approvazione dell'Agenzia, tenere le contabilità dei prodotti sottoposti al medesimo trattamento tributario e che possono essere considerati omogenei in forma aggregata. Tale disposizione consentirà, sia agli operatori che all'Amministrazione finanziaria, di rendere più agevoli i meccanismi di rendicontazione e controllo su oli lubrificanti ed altri prodotti.

Il **comma 8** indica che le **disposizioni attuative** dell'articolo in esame saranno definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si segnala, infine, che **nella relazione tecnica** presentata dal Governo viene indicato, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera o), che ad esso **non si ascrivono effetti finanziari con riferimento alle entrate tributarie**.

Articolo 1, comma 1, lettera p)
*(Estensione delle autorizzazioni alla vendita
dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo)*

L'articolo 1, comma 1, lettera p) inserisce il nuovo comma 5-bis.1. all'articolo 62-quater inerente all'autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali. In particolare, si prevede per determinate categorie di soggetti passivi l'estensione, da due a quattro anni, della durata delle autorizzazioni alla vendita con possibilità di rinnovo.

L'articolo 1, comma 1, lettera p) inserisce il nuovo comma 5-bis.1 all'articolo 62-quater del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (TUA), di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.

Nel nuovo comma 5-bis.1 si dispone per gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie l'estensione, da due a quattro anni e con possibilità di rinnovo, della durata delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 2006 attuativo della direttiva 2001/83/CE (e delle successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano.

Nella **relazione illustrativa** si segnala che l'estensione della durata dell'autorizzazione ha il fine di garantire la stabilità della rete, un maggior livello di affidabilità e professionalizzazione degli operatori (già "censiti" in quanto già titolari di autorizzazione), un più elevato grado di semplificazione amministrativa dei rapporti tra i titolari di autorizzazione ed amministrazione e una riduzione dei costi amministrativi connessi alla gestione delle autorizzazioni. La modifica temporale della durata dell'autorizzazione, unitamente alla progressiva telematizzazione dei procedimenti amministrativi, sia di rilascio che di rinnovo dell'autorizzazione medesima, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, garantirà una gestione del relativo procedimento amministrativo ispirata a canoni di semplificazione, di efficacia, di tempestività, assicurando più elevati standard di *compliance* nei confronti degli operatori di settore. Laddove vengano meno i requisiti e le condizioni previste per l'ottenimento dell'autorizzazione, è fatto salvo il potere di revoca.

Nella **relazione tecnica** presentata dal Governo si evidenzia come, a seguito della disposta estensione delle autorizzazioni alla vendita da due a quattro anni, alla disposizione in esame siano ascrivibili effetti finanziari negativi connessi alla

riduzione di gettito derivante dal pagamento del bollo, pari a 16,00 euro, da apporre sia sull'istanza di rinnovo dell'autorizzazione sia sul provvedimento finale. Nella relazione si evidenzia d'altra parte che tale estensione determinerebbe una potenziale riduzione dei costi amministrativi e organizzativi di gestione delle autorizzazioni nonché una maggiore efficienza organizzativa.

Articolo 1, comma 1, lettera q)

(Estensione delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina per l'assorbimento umano senza combustione e senza inalazione,)

L'articolo 1, comma 1, lettera q) inserisce il comma 13-bis all'articolo 62-*quater*.1 stabilendo che per gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie l'autorizzazione alla vendita dei **prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza** da parte dell'organismo, anche mediante involucri che ne consentono il consumo, ha durata pari a quattro anni con possibilità di rinnovo.

L'articolo 1, comma 1, lettera q) inserisce il comma 13-bis all'articolo 62-*quater*.1 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (TUA), di cui al decreto legislativo n.504 del 1995.

Nel nuovo comma 13-bis si prevede per gli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie l'**estensione, da due a quattro anni e con possibilità di rinnovo, della durata delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo.**

La disposizione è sostanzialmente analoga a quella prevista dalla precedente lettera p) relativamente ai prodotti succedanei di quelli da fumo.

Articolo 1, comma 1, lettera r)
(Prestazione della cauzione)

L'**articolo 1, comma 1, lettera r)** modifica la legislazione vigente **sostituendo l'articolo 64 in materia di prestazione della cauzione**. La nuova formulazione tiene conto dei differenti regimi delle cauzioni regolamentati nei distinti settori d'imposta. Sono ivi contenute, con riferimento alla prestazione della cauzione, disposizioni afferenti al **rilascio dell'autorizzazione o al rilascio della licenza e all'esercizio dell'impianto nonché all'adeguamento della cauzione prestata**.

L'**articolo 1, comma 1, lettera r)** **sostituisce l'articolo 64** del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (TUA), di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, in materia di **prestazione della cauzione** con l'obiettivo di renderlo uniforme con le modifiche e gli aggiornamenti introdotti dal provvedimento in esame.

Nello specifico, al **comma 1** si dispone che il **rilascio dell'autorizzazione o il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto** sono subordinati alla prestazione di una cauzione nei casi in cui questa sia prescritta. L'**adeguamento della cauzione**, qualora si renda necessario, deve essere effettuato dal soggetto obbligato entro 30 giorni dal momento in cui la cauzione risulti non idonea o nel termine previsto, se presente, dalle specifiche disposizioni riguardanti i singoli prodotti.

Il **comma 2** stabilisce che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede alla **determinazione dell'importo adeguato** della cauzione qualora il soggetto obbligato non abbia provveduto all'adeguamento necessario nei termini prescritti. L'Agenzia comunica l'anzidetto importo al soggetto obbligato il quale entro 30 giorni dalla comunicazione provvede all'adeguamento pena la revoca dell'autorizzazione o della licenza.

L'articolo 64, nella formulazione vigente è composto da un unico comma che dispone ai primi due periodi che: nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a tale adempimento. Qualora occorra integrare la cauzione, il soggetto obbligato deve provvedervi entro trenta giorni dal termine stabilito dall'amministrazione finanziaria; in caso di inosservanza di tale termine la licenza è revocata.

Nel **comma 3** si specifica che l'**adeguamento non è necessario** se l'aumento della cauzione risulta inferiore al 10 per cento dell'importo della cauzione prestata.

Il comma 3 riproduce l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 64 attualmente vigente.

Articolo 1, comma 1, lettera s)
(Modifiche alla tabella A allegata al TUA)

L'**articolo 1, comma 1, lettera s)**, modifica la tabella A allegata al TUA, nella quale sono indicati gli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione, ai medesimi prodotti, di un'aliquota di accisa ridotta.

In particolare, il **regime di esenzione da accisa** si rende applicabile anche ai **prodotti energetici impiegati come “provviste di bordo” delle imbarcazioni che navigano in acque non comunitarie, attraversando acque comunitarie**, aventi come **destinazione un porto di un Paese terzo**. Si definiscono i **requisiti** che l'impiego dei prodotti energetici per la **produzione di forza motrice con motori fissi** devono soddisfare per beneficiare **dell'aliquota ridotta di accisa** (attualmente, pari al 30% dell'aliquota normale).

Infine, si dispone che per gli **usi industriali dei GPL** si debba fare rinvio a quanto disposto in relazione all'individuazione degli **usi non domestici del gas naturale**.

Nell'ambito della revisione delle disposizioni vigenti in materia di accisa di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (cd. Testo Unico delle Accise – “TUA”), l'**articolo 1, comma 1, lettera s)**, contiene delle disposizioni di coordinamento che modificano la **tabella A** allegata dopo le Disposizioni diverse e finali del TUA, nella quale sono indicati gli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione, ai medesimi prodotti, di un'aliquota di accisa ridotta.

Nello specifico, il **numero 1**, della lettera *s*), sostituendo il **punto 3** della tabella A, stabilisce che sono esenti da accisa i seguenti impieghi di prodotti energetici:

- a) impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto (fattispecie già presente nella vigente formulazione del punto 3).
- b) **impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine non comunitarie, mediante attraversamento di quelle comunitarie, con diretta destinazione in un Paese terzo** (nuova fattispecie).

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che il punto in parola viene quindi integrato al fine di confermare – come illustrato in precedenza – il trattamento di esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati come

“provviste di bordo” delle imbarcazioni che navigano in acque non comunitarie, attraversando acque comunitarie, aventi come destinazione un porto di un Paese terzo. Tale esenzione, espunta dal Testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, parimenti oggetto di una completa revisione, ai sensi della predetta legge delega 9 agosto 2023, n. 111, viene ora sistematicamente inserita nel TUA.

c) impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente **alla pesca e** al trasporto delle merci, **nonché** per il dragaggio di vie navigabili e porti (fattispecie modificata rispetto alla vigente formulazione).

La vigente formulazione di tale fattispecie è formulata nei seguenti termini: impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti. Pertanto la modifica in questione aggiunge il riferimento alla pesca.

Il **numero 2**, della lettera s), sostituendo il **punto 9** della tabella A, stabilisce che l'aliquota di accisa ridotta (pari al 30 per cento dell'aliquota normale) è applicabile ai seguenti impieghi di prodotti energetici: produzione di forza motrice con motori fissi, **permanentemente installati su strutture ancorate al suolo o su macchine semoventi non ammesse alla circolazione su strada ad uso pubblico**, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, **ad uso pubblico**, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo.

La vigente formulazione di tale fattispecie è la seguente: produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che con il n. 2) della lettera s) viene modificato il punto 9 della predetta tabella, riguardante l'impiego dei prodotti energetici per la produzione di forza motrice con motori fissi, in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 12, comma 1, lett. d), della legge n. 111 del 2023, con la finalità di razionalizzare il precetto lasciando inalterato il campo di applicazione del beneficio.

In particolare, si osserva che la direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 statuisce all'articolo 8 specifici livelli minimi di tassazione, più

favorevoli rispetto a quelli ordinari, da applicare ai prodotti energetici utilizzati, tra gli altri impieghi, come carburanti per i predetti motori fissi (par. 2, lett. b). Nell'ordinamento nazionale tale previsione trova recepimento con la previsione di un'aliquota ridotta di accisa (attualmente, pari al 30% dell'aliquota normale) da applicare all'impiego dei suddetti prodotti, ad eccezione del gas naturale.

L'impiego agevolato concerne sostanzialmente il gasolio utilizzato per la produzione di forza motrice con motori fissi utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali e altri luoghi prestabili nonché l'azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo.

In tale contesto, viene prevista una maggiore predeterminazione del precetto normativo, con specificazione dei requisiti "tributari" che devono caratterizzare i motori fissi in particolare se installati su macchine operatrici semoventi, pur esse ammesse all'agevolazione (escavatrici, ruspe, ecc.). Si dà in tal modo certezza agli operatori del comparto e si preserva l'azione degli uffici dell'Agenzia delle dogane circa l'ambito applicativo del beneficio, con chiara esclusione di quei mezzi d'opera gommati (ad es., carrelli, mezzi di movimentazione di cose, ecc.) abilitati alla circolazione su rete stradale pubblica, ovvero immatricolati e targati. Tale ultima destinazione d'uso ne determina la collocazione al di fuori del punto 9 della Tabella A allegata al TUA.

Infine, il **numero 3**, sostituisce la **nota (2)**, al fine di coordinare le indicazioni ivi contenute con il testo del nuovo articolo 26 del TUA.

Più precisamente la nuova nota (2) dispone che per gli **usi industriali dei GPL** si debba fare rinvio a quanto disposto dall'articolo 26, comma 5, in relazione all'individuazione degli **usi non domestici del gas naturale** (si veda la relativa scheda).

La vigente formulazione della nota (2), invece, stabilisce che per l'individuazione degli usi industriali si debba fare rinvio a quanto disposto nell'articolo 26, comma 3.

A tale riguardo, come chiarito nella relazione illustrativa a commento delle modifiche all'articolo 26, la vigente distinzione tra usi "civili" (per i quali è stabilita un'aliquota di accisa più elevata) e usi "industriali" del gas naturale destinato alla combustione, rilevante ai fini della corretta determinazione dell'accisa da versare, viene soppressa nell'ambito del presente schema di decreto legislativo introducendo, in suo luogo, quella mutuata dal vigente sistema di tassazione dell'energia elettrica, tra usi "domestici" e usi "non domestici".

Tale nuova distinzione assume pertanto rilievo anche ai fini dell'applicazione delle indicazioni contenute nella tabella A allegata al TUA.

Articolo 2 *(Altre disposizioni in materia di accisa)*

L'**articolo 2** modifica la definizione di “usi civili” e “usi industriali” del gas naturale, di cui all'Allegato I del TUA, utilizzando la locuzione “**usi domestici**” e “**usi non domestici**”, a seguito delle modifiche intervenute dall'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo.

Nel dettaglio, l'**articolo 2** aggiorna l'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (TUA), di cui al [decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#), per coordinare la denominazione delle aliquote di accisa sul gas naturale, così come modificata dal presente schema, in relazione alla nuova ripartizione tra “**usi domestici**” e “**usi non domestici**” del gas. Vengono quindi sostituite le vigenti e superate denominazioni di “usi civili” e “usi industriali”.

Articolo 3

(Rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi)

L'**articolo 3** modifica la disciplina della **rete di vendita dei generi di monopolio, in particolare di tabacchi lavorati**, con speciale riguardo ai trasferimenti di rivendite ordinarie, all'istituzione di rivendite speciali e alla durata del patentino.

Nel dettaglio, l'**articolo 3** introduce una **revisione** della disciplina della **rete di vendita dei generi di monopolio**, con speciale riguardo ai trasferimenti di rivendite ordinarie, all'istituzione di rivendite speciali e alla durata del patentino, recata dall'[articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#).

Il **comma 1, lettera a)** prevede l'introduzione di un nuovo criterio, accanto a quelli già dettati dall'articolo 24 comma 42, lettera *d*), del citato decreto-legge n. 98 del 2011, che riguarda i principi ispiratori in materia di "trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e ove applicabili, di popolazione di cui alla lettera *b*)".

La modifica normativa ha lo scopo di individuare, ai fini della valutazione dell'applicabilità o meno del requisito di popolazione ai trasferimenti fuori zona delle rivendite ordinaria, un nuovo criterio rappresentato dall'**ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita**.

La relazione illustrativa specifica che, al fine di contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico che non sia giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi. La rigida applicazione del criterio di popolazione sarebbe, infatti, produttiva di effetti negativi e distorsivi con riferimento all'adeguatezza e capillarità della rete di distribuzione al dettaglio dei generi di monopolio, laddove, nell'ambito di un dato Comune, il rapporto di 1 rivendita ogni 1.500 abitanti sia saturo e tuttavia sarebbe auspicabile, in ragione dei predetti principi, il trasferimento di una rivendita verso una zona in relazione alla quale sussiste un'esigenza di servizio non adeguatamente presidiata.

Il **comma 1, lettera b)** novella l'articolo 24 comma 42, lettera *e*), del citato decreto-legge n. 98 del 2011, consentendo l'**istituzione di rivendite speciali** solo ove si riscontri un'oggettiva ed **effettiva esigenza di servizio**, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento.

Per [rivendite speciali](#) si intendono le rivendite ubicate presso particolari strutture purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via:

- stazioni ferroviarie;
- stazioni automobilistiche e tranviarie;
- stazioni marittime;
- aeroporti;
- caserme;
- case di pena;
- altri luoghi, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, nel rispetto dei parametri previsti per l'istituzione delle rivendite ordinarie e in particolare: sale bingo, bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza, strutture pubbliche, stazioni metropolitane, ipermercati, centri commerciali.

L'attuale disciplina relativa all'istituzione di rivendite speciali, presso impianti di distribuzione di carburante, contenuta nell'articolo 6 del [decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38](#), prevede, al comma *2-bis*, una deroga ai criteri di distanza e popolazione nell'ipotesi di rivendite presso impianti ubicati lungo le autostrade.

La relazione illustrativa sottolinea che la modifica normativa, nel richiamare espressamente una valutazione in ordine al contesto urbano ovvero extraurbano nel quale viene inserita la rivendita, consente di disciplinare in modo specifico l'istituzione di rivendite ubicate presso impianti di distribuzione di carburante ubicati lungo strade extraurbane, al di fuori di insediamenti produttivi-abitativi. Considerato che, in relazione alle rivendite speciali presso aree di servizio autostradali, non operano i criteri di distanza minima e di popolazione, la specifica disciplina dettata in relazione alle sopra individuate rivendite appare utile, atteso che le strade extraurbane principali intercettano, per lo più, la medesima utenza delle autostrade ed assolvono ad analoga funzione, laddove poste al di fuori degli insediamenti produttivo-abitativi.

Infine, il **comma 1, la lettera c)** aggiunge la lettera *f-bis*) all'articolo 24, comma 42, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, che contempla i principi ispiratori in materia di **rilascio e rinnovo di patentino per la vendita di generi di monopolio**, da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione del criterio della distanza.

Tale disposizione mira ad integrare l'articolo 24 con la previsione di criteri ispirati all'esigenza di semplificazione delle procedure amministrative, nella prospettiva di garantire, da un lato, la stabilità della rete nonché un maggior livello di affidabilità e professionalizzazione degli operatori e, dall'altro, un più elevato grado di semplificazione amministrativa dei rapporti tra titolari

di autorizzazione e amministrazione nonché una riduzione dei costi amministrativi connessi alla gestione delle autorizzazioni. Laddove vengano meno i requisiti e le condizioni previste resta salvo il potere di revoca.

Articolo 4

(Durata dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti da tabacco)

L'**articolo 4 estende a regime da due a quattro anni** il termine di durata dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti da tabacco a mezzo di patentino. Anche la scadenza delle autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il cui schema è all'esame del Parlamento, viene differita di due anni.

I venditori al pubblico di generi di monopolio, tra cui i prodotti da tabacco, devono essere in possesso di un'apposita licenza, ovvero di un patentino, rilasciato da un Ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato. Ai sensi del **comma 2 dell'articolo 54 del [decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958](#)**, attualmente tali licenze sono temporanee, rinnovabili, e la loro validità è di un biennio, salvo rinnovi.

Il presente **articolo 4 dell'Atto del Governo n. 237**, novellando la suddetta norma vigente, prolunga la durata della validità dei futuri patentini e reca disposizioni per quelli saranno in corso di validità alla data di efficacia delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo all'esame del Parlamento.

Pertanto, in base al **comma 1 dell'articolo 4 in commento**, il periodo di validità di un patentino nuovo si allungherà da due anni a quattro anni, ferma restando la possibilità di rinnovo.

Per quanto riguarda il termine di scadenza delle autorizzazioni in corso di validità, **il comma 2 dell'articolo in parola** prevede un differimento di due anni; all'epoca della nuova scadenza determinata dal differimento e in caso di rinnovo, varranno le stesse regole stabilite per i patentini futuri.

Secondo la Relazione illustrativa, l'obiettivo dell'intervento normativo effettuato per mezzo **dell'articolo 4 dell'Atto del Governo 237** è assicurare, in un'ottica di semplificazione e snellimento degli adempimenti amministrativi, la stabilità della rete, nonché un maggior livello di affidabilità e professionalizzazione degli operatori e una riduzione dei costi connessi alla gestione delle autorizzazioni.

Articolo 5 *(Disposizioni transitorie)*

L'**articolo 5** reca disposizioni transitorie in vista della transizione tra l'attuale sistema di liquidazione e versamento delle accise sul gas naturale e sull'energia elettrica, e il nuovo sistema previsto dall'Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare.

L'**articolo 5**, formato da quattro commi, contiene una serie di disposizioni transitorie finalizzate a disciplinare la fase di transizione tra l'attuale sistema di liquidazione e versamento delle accise sul gas naturale e sull'energia elettrica, e il nuovo sistema previsto dall'**Atto del Governo n. 237**.

Il **comma 1 dell'articolo in commento** interessa i soggetti che forniscono gas naturale a consumatori finali o consumano il medesimo prodotto per uso proprio, i quali sono tenuti al pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, a norma dei **commi 7, 8 e 9 dell'articolo 26 del testo unico in materia di imposte sulla produzione e sui consumi, ovvero il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504**. Rientrano perciò tra questi soggetti anche le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio i quali forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali, nonché i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture, quelli che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi, e coloro che estraggono per uso proprio gas naturale nel territorio dello Stato. A normativa vigente, l'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta. Peraltro, come si è visto in precedenza quando è stato esaminato **l'articolo 1 dell'A.G. 237, l'attuale versione dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 504/1995** è destinata ad essere sostituita da una nuova versione.

Quanto alle modalità e agli importi per il versamento, **il comma 1 dell'articolo 5 dell'Atto del Governo n. 237** prevede che la rata di acconto relativa al mese di luglio 2025 sia pagata nella stessa misura della rata relativa al giugno dello stesso anno, e che l'importo versato sia riportato in una dichiarazione di consumo ai fini del conguaglio. Tale dichiarazione di consumo, a sua volta, farà riferimento alle disposizioni del **nuovo articolo, 26-ter**, rubricato *Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa*, **che sarà introdotto nel decreto legislativo n. 504/1995**.

Si osserva che ai sensi del **nuovo articolo 26-ter**, l'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta si baseranno su una dichiarazione semestrale (non annuale) contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento.

Per il resto, si ricorda che una più ampia l'illustrazione di questo **articolo 26-ter** è disponibile nella scheda di lettura che è stata dedicata all'**articolo 1, comma 1, lettera f)**, dell'Atto del Governo n. 237.

Il comma 2 dell'articolo 5 dell'Atto del Governo n. 237 stabilisce che i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, **di cui al comma 1**, alla data di entrata in vigore delle nuove norme presentino la dichiarazione periodica ai fini della determinazione del reddito d'imposta entro il mese di settembre 2025, con le modalità previste con riferimento al primo semestre 2025. Le somme versate in eccedenza rispetto all'imposta dovuta saranno detratte dai successivi versamenti di acconto, oppure saranno richieste a rimborso.

Il comma 3 dell'articolo 5 dell'Atto del Governo n. 237 indica le modalità di versamento della rata di acconto relativa al mese di luglio 2025 per l'energia elettrica, sostanzialmente analoghe a quelle concernenti il gas naturale, dettate dal **comma 1 dell'articolo in commento**. Sono obbligati a versare tale rata di acconto i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, ossia i venditori, gli esercenti di officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200 kW, i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico, oltre ad altre categorie di soggetti il cui obbligo viene riconosciuto a richiesta da parte loro. Qualora i venditori in questione non avessero sede nel territorio nazionale, l'imposta sarebbe dovuta dalle società, designate dai medesimi soggetti, aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono registrarsi presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane.

Anche il comma 4 è dedicato all'accisa sull'energia elettrica. Esso prevede che i soggetti obbligati a pagarla, ad eccezione di quelli che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di abbonamento annuale, entro settembre 2025 presentino una dichiarazione di consumo, riferita al primo semestre dello stesso 2025, contenente indicazioni relative alla denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero della partita IVA del soggetto, all'ubicazione dell'eventuale officina, e tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta, nonché all'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione. Analogamente a quanto stabilito dal **comma 2 dell'articolo per il gas naturale**, **pure il comma 4** dispone che le somme versate in eccedenza siano

detratte dai successivi versamenti di acconto, oppure vengano richieste a rimborso.

Articolo 6 *(Disposizioni di coordinamento)*

L'**articolo 6** reca disposizioni di coordinamento, mediante novelle. Le suddette disposizioni decorreranno dal 1° luglio 2025.

L'**articolo 6 dell'Atto del Governo n. 237** reca disposizioni di coordinamento, in forma di novelle, destinate ad entrare in vigore a partire dal 1° luglio 2025.

La prima concerne l'**articolo 4, comma 1, del [decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356](#), convertito con modificazioni dalla [legge 30 novembre 2001, n. 418](#)**. Si tratta di una modifica del campo di applicazione di una riduzione di un'accisa. La riduzione, del 40%, a normativa vigente, riguarda il gas metano. L'accisa in questione è a carico degli utilizzatori industriali (termoelettrici esclusi), i cui consumi sono superiori a 1.200.000 metri cubi per anno. Per effetto di una **modificazione apportata dal comma unico, lettera a), dell'articolo 6 dell'Atto del Governo n.237**, la riduzione varrà non più per il solo gas metano, bensì per la più ampia categoria di gas naturale impiegato per usi non domestici, nella quale il gas metano rientra.

Altre novelle interessano il **[decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222](#)**, in materia di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei regimi amministrativi. Le modifiche sono due.

Una riguarda le comunicazioni per la vendita al minuto di alcolici. A legislazione vigente, la comunicazione all'Agenzia delle Entrate passa attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), mentre, a seguito della modifica che si vuole introdurre, la comunicazione sarà trasmessa direttamente all'Agenzia delle Entrate.

L'altra modifica consiste nella soppressione di uno dei due riferimenti normativi presenti nella **Tabella A, Sezione I, punto 29, colonna "Riferimenti normativi", del citato decreto legislativo 222/2016**. Resterà in vigore il riferimento all'articolo 29 del **[decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504](#)**, che disciplina il deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa; sarà soppresso, invece, invece il riferimento **all'articolo 63, rubricato *Licenze di esercizio e diritti annuali*, del medesimo decreto legislativo 504/1995**.

Articolo 7 *(Disposizioni finali)*

L'**articolo 7, comma 1**, stabilisce che le disposizioni recate dall'**articolo 1** del presente schema di decreto **hanno effetto dal 1° luglio 2025**. I **commi 2, 3 e 4** introducono diversi termini temporali per l'applicabilità delle disposizioni in materia di riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato (SOAC). I **commi 5 e 6** recano ulteriori disposizioni concernenti gli esoneri da obblighi cauzionali applicabili ai soggetti riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità.

Il **comma 1** stabilisce che le modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise recate dall'**articolo 1** del presente schema di decreto hanno effetto dal **1° luglio 2025**, fatto salvo quanto disposto dai successivi **commi 2, 3 e 4** del presente articolo.

Il **comma 2** prevede che l'articolo 9-*octies*, introdotto nel TU accise ([decreto legislativo n. 504 del 1995](#)) dall'**articolo 1, comma 1, lettera c)**, del presente schema di decreto, si applichi dalla data di **entrata in vigore del presente provvedimento** (fissata dall'**articolo 10** dello schema di decreto al giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*).

Il richiamato articolo 9-*octies* stabilisce le modalità per l'attuazione delle norme introdotte per il riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato - SOAC (articoli da 9-*ter* a 9-*septies*) nonché quelle volte a individuare specifiche semplificazioni e facilitazioni.

Il comma 1 del medesimo articolo 9-*octies* prevede che, con un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, sono stabilite le **modalità attuative** dei precedenti articoli 9-*ter*, 9-*quater*, 9-*quinqüies*, 9-*sexies* e 9-*septies*, in materia di qualifica di soggetto obbligato accreditato, con particolare riguardo alla determinazione dei parametri e dei punteggi da attribuire in relazione a ciascuno dei profili di affidabilità di cui all'articolo 9-*quinqüies*, comma 2.

Le disposizioni contenute nei suddetti articoli da 9-*ter* a 9-*septies*, nonché le disposizioni recate dall'**articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1)**, hanno effetto (lo dispone il **comma 3**) dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale previsto dall'articolo 9-*octies*, comma 1.

Per il contenuto degli articoli da 9-*ter* a 9-*octies* si rinvia alle relative schede di lettura.

Il **comma 4** prevede che le disposizioni contenute nei seguenti articoli del TU accise, concernenti l'**esonero cauzionale per i soggetti riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità**:

- 5, comma 3, lettera *a*) (riscritta dall'**articolo 1, comma 1, lettera b**) del presente schema);
- 21, comma 7 (modificato dall'**articolo 1, comma 1, lettera d**) del presente schema);
- 26, comma 11 (articolo modificato dall'**articolo 1, comma 1, lettera e**) del presente schema);
- 53, comma 6 (articolo modificato dall'**articolo 1, comma 1, lettera h**) del presente schema);

nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame **si applicano fino alla data di cui al comma 3** (come detto, entrata in vigore delle disposizioni attuative in materia di SOAC) **quanto alla possibilità di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilità**.

Per le modifiche alle disposizioni del TU qui sopra richiamate, si rinvia alle schede di lettura degli articoli del presente schema di decreto.

Il **comma 5** dispone un'integrazione dell'articolo 3, comma 61, del TU accise a decorrere dalla data di cui al **comma 3**.

Si rammenta che l'articolo 61 del d.lgs 504 apre il Titolo III rubricato "Altre imposte indirette". Esso fa riferimento alle imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi diverse da quelle disciplinate dal Titoli I ("Disciplina delle accise") e dal Titolo II (rubricato "Energia elettrica"), nonché dall'imposta di fabbricazione sui fiammiferi.

La **novella in esame** introduce nell'articolo 61 in parola un nuovo comma 2-bis in quale consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di **esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilità**, esercenti fabbriche dei prodotti disciplinati dal Titolo III, dagli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera *a*) recante disciplina per il calcolo dell'ammontare minimo della **cauzione** da parte dei depositari autorizzati.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 61, comma 2, del testo unico è modificato dall'**articolo 1, comma 1, lettera n**) del presente schema (v. la relativa scheda).

Il **comma 6** stabilisce che **provvedimenti di esonero cauzionale** adottati nei confronti di soggetti riconosciuti **affidabili e di notoria solvibilità** (come previsto dai già richiamati articoli 5, comma 3, lettera *a*), 21, comma 7, 26 comma 11, e 53, comma 6, del testo unico nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e aventi validità alla data di cui al **comma 4) decadono al sessantesimo giorno successivo alla medesima data prevista dal comma 4**. Qualora i predetti soggetti, entro il medesimo termine di sessanta giorni, presentano l'istanza di cui all'articolo 9-*quinquies*, comma 1 (introdotto dal presente decreto) i provvedimenti di

esonero in questione **continuano ad essere efficaci fino al sessantesimo giorno successivo alla data di conclusione dell'istruttoria**, ai sensi del medesimo articolo *9-quinquies*, comma 5.

Per il contenuto dell'art. *9-quinquies*, concernente le disciplina le fasi dell'istruttoria del procedimento di riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato, si rinvia alla relativa scheda di lettura.

Articolo 8 *(Abrogazione)*

L'**articolo 8** prevede l'abrogazione dell'articolo 51, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010) il quale dispone circa l'aliquota applicabile al gas naturale destinato a taluni piccoli impianti di distribuzione ivi specificati.

L'**articolo 8** prevede l'abrogazione dell'articolo 51, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010. Tale articolo 51 è rubricato "Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale".

L'**abrogazione decorre dal 1° luglio 2025**. Dalla medesima data, ai sensi dell'**articolo 7, comma 1**, hanno effetto le disposizioni recate dall'**articolo 1** dello schema di decreto in esame, salvo quanto previsto dai **commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 7** (v. la relativa scheda).

Il comma 6 dell'articolo 51 del citato decreto n. 78 assoggetta il gas naturale per autotrazione destinato agli impianti fissi senza serbatoi d'accumulo, derivati da rete domestica e adibiti al rifornimento per autotrazione (di cui al comma 1 del medesimo articolo 51) alle aliquote di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili, come determinate dall'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

La **relazione illustrativa** specifica che l'abrogazione è disposta con finalità di **coordinamento** normativo.

Articolo 9 *(Disposizioni finanziarie)*

L'**articolo 9** reca la valutazione degli oneri derivanti dagli **articoli 1 e 4** e provvede alla relativa copertura finanziaria.

Gli oneri derivanti dagli **articoli 1 e 4** sono valutati in:

- 11.300.688 euro per l'anno 2025,
- 27.017.856 euro per l'anno 2026,
- 26.971.552 euro per l'anno 2027,
- 26.963.712 euro per l'anno 2028,
- 26.974.400 euro per l'anno 2029,
- 27.017.856 euro per l'anno 2030,
- 26.971.552 euro per l'anno 2031,
- 26.963.712 euro per l'anno 2032,
- 26.974.400 euro per l'anno 2033,
- 27.017.856 euro per l'anno 2034
- 27.066.720 euro annui a decorrere dall'anno 2035.

Vi si provvede:

- quanto a 11.300.688 euro per l'anno 2025, 25.717.856 euro per l'anno 2026, 24.371.552 euro per l'anno 2027, euro 25.263.712 per l'anno 2028, 25.274.400 euro per l'anno 2029, 25.317.856 euro per l'anno 2030, 25.271.552 euro per l'anno 2031, 25.263.712 euro per l'anno 2032, 25.274.400 euro per l'anno 2033, 25.317.856 euro per l'anno 2034 e 25.366.720 euro annui a decorrere dall'anno 2035 mediante corrispondente riduzione del **fondo per l'attuazione della delega fiscale** di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209,
- quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2026, 2.600.000 euro per l'anno 2027 e 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, **mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.**

Articolo 10
(Entrata in vigore)

L'articolo 10 prevede che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.